GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — GIOVEDI' 24 AGOSTO — NUM 198

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno ....„	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma....„	9	17	32
	Per tutto il Regno ....„	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **DCIV** (*Serie* 3ª, *parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 18 ottobre 1881, e 1° febbraio 1882, del Consiglio comunale di Spezzano Piccolo, concernenti l'applicazione della tassa bestiame nel quinquennio 1882-1886;

Vista la deliberazione 1° aprile 1882, della Deputazione provinciale di Cosenza;

Visto l'articolo 3 del regolamento per l'applicazione della tassa anzidetta nei comuni della provincia della Calabria Citeriore;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Spezzano Piccolo ad applicare, pel solo corrente anno, la tariffa della tassa bestiame, adottata da quel Consiglio comunale con la prima delle sopra indicate deliberazioni, sotto la espressa condizione che la tassa rispettivamente fissata per i pulledri e per le pulledre, come pei vitelli, sia applicata a quelli soltanto, dei detti animali, che hanno superato l'anno d'età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N. **941** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione;

Veduto il ruolo organico del personale degli Stabilimenti scientifici della R. Università di Torino, approvato con decreto Reale 13 settembre 1874, n. 2171;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo organico del personale degli Stabilimenti scientifici della R. Università di Torino è modificato, per quanto riguarda il gabinetto di fisiologia, in conformità della tabella annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 luglio 1882.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

RUOLO ORGANICO *del personale del gabinetto di fisiologia della R. Università di Torino.*

1 Direttore	L.	700
1 Assistente	»	1200
1 Assistente	»	1000
2 Inservienti a lire 720	»	1440
Totale	L.	4340

Roma, 16 luglio 1882.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
BACCELLI.

Il Numero **DCXLV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative, sedente in Messina, col nome di *Banca Popolare di Messina*, col capitale nominale di lire 50,000, diviso in n. 1000 azioni da lire 50 ciascuna, e colla durata di 50 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, Libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, denominatasi *Banca Popolare di Messina*, sedente in Messina, ivi costituitasi, e retta dallo statuto quale risulta inserito all'atto pubblico di deposito del 17 luglio 1882, rogato in Messina dal notaro Antonino Salvadore, è autorizzata, ed è approvato lo statuto predetto.

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffizi d'ispezione per lire 100 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 agosto 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell' Amministrazione finanziaria*:

Con decreti in data dal 22 luglio al 6 agosto 1882:

Rondelli Stefano, Landini Raffaele, Contini Giovanni e Giacosa Giuseppe, scrivani locali nell'Amministrazione della Guerra, nominati ufficiali d'ordine d' 3ª classe nella Corte dei conti;

Leoni cav. Beniamino, primo segretario di 2ª classe nell'Intendenza di Bari, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Pozzoli dott. Angelo, segretario nell'Intendenza di Girgenti, traslocato in quella di Perugia;

Leone Alberto, vicesegretario id. di Perugia, id. di Roma;

Ferro Luzzi Salvatore, id. di Trapani, id. di Palermo;

Semiani dott. Giorgio, id. di Massa, id. di Grosseto;

Murri Alfredo, vicesegretario di 3ª classe, in aspettativa, richiamato in servizio nell'Intendenza di Roma;

Manfredini cav. Gio. Battista, primo ragioniere nell'Intendenza di Salerno, traslocato in quella di Como;

Bottassi cav. Tommaso, id. di Catanzaro, id. di Salerno;

Petrini cav. Cesare, id. di Aquila, id. di Pisa;

Corsi cav. Giovanni Carlo, id. di Macerata, id. di Siena;

Pedrazzi cav. Vittorio, id. di Chieti, id. di Macerata;

Piovano cav. Lorenzo, id. di Ascoli, id. di Cuneo;

Mascheroni Norberto, vicesegretario di ragioneria nell'Intendenza di Bergamo, traslocato in quella di Como;

Cevolin Francesco, id. di Treviso, id. di Vicenza;

Garbin Vittorio, vicesegretario di ragioneria di 3ª classe, in aspettativa, richiamato in servizio nell'Intendenza di Udine;

De Biasi Guglielmo, ufficiale di scrittura nell'Intendenza di Udine, traslocato in quella di Venezia;

Battistella Giuseppe, id. di Bergamo, id. di Vicenza;

Ghibaudo Giuseppe, id. di Cagliari, id. di Cuneo;

Pozzi Luigi, id. di Chieti, id. di Roma;

Vizzotto Giuseppe, id. di Bari, dispensato dall'impiego;

Dell'Acqua Giacomo, archivista di 2ª classe nell'Intendenza di Verona, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Ferrari Gaetano, archivista nell'Intendenza di Verona, traslocato in quella di Vicenza;

Ricci Paolo, id. di Vicenza, id. di Piacenza;

Camilli Luigi, id. di Genova, id. di Pesaro.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione dei telegrafi*:

Con Direttoriali decreti del 29 luglio 1882:

Turati Antonio, Donzelli Natale, D'Arin Giacomo, giornalieri meccanici, sono nominati meccanici coll'annuo stipendio di lire duemila.

Con Direttoriali decreti del 1º agosto 1882:

Frontirè Giuseppe, Notti Giovanni, Pajetta Andrea, Berenato Andrea, Crobon Antisio, allievi guardafili, sono nominati guardafili coll'annuo stipendio di lire 840.

Con decreto Ministeriale del 7 agosto 1882:

Rodinu Giovanni Maria, scrivano assistente locale di 3ª classe presso il distretto militare di Cagliari, sospeso dall'impiego, richiamato in effettivo servizio, con l'annuo stipendio di lire mille.

Con decreti Ministeriali del 14 agosto 1882:

Piscitelli Angelo, ingegnere civile, ammesso a prestar servizio temporaneo presso la Direzione del genio di Milano, giusta la legge 25 luglio 1880, con l'annuo assegnamento di lire 2200, a datare dal 16 agosto 1882;

Alferazzi Bernardo, capitano d'artiglieria, nella posizione di servizio ausiliario, chiamato a prestar servizio presso le Commissioni di rivista cavalli e muli nel X corpo d'armata, a decorrere per le competenze dal 20 agosto 1882;

Gherardi cav. Onorato, id. (treno), id. id., id. id.;

Morsero cav. Francesco, tenente id., id. id.;

Bonavia Marziano, id. id. id., id. id.;

Vagnozzi cav. Antonio, capitano di cavalleria id. id., id. id.;

Boveri Giacomo, id. id. id., id. id.;

Ballerio Carlo, tenente veterinario id. id., id. id.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

incaricato interinalmente delle funzioni di

MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto degli 8 aprile 1880, num. 5370, concernente gli esami di ammissione a vicesegretario amministrativo e di ragioneria, e di promozione a segretario amministrativo e di ragioneria nelle Amministrazioni delle finanze e del Tesoro,

Determina quanto segue:

Art. 1. Gli esami prescritti dal R. decreto 8 aprile 1880, numero 5370 (Serie 2ª), sono di due specie:

La prima, per l'ammissione ai posti di vicesegretario amministrativo e di vicesegretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza;

La seconda, per la promozione ai posti di segretario amministrativo e di segretario di ragioneria nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro e nelle Intendenze di finanza.

Art. 2. Gli aspiranti ai posti di vicesegretario amministrativo e di vicesegretario di ragioneria dovranno presentarne domanda al Ministero delle Finanze (Segretariato generale), indicando a quale di questi posti intendano di concorrere.

Gli impiegati in attività di servizio che vogliano concorrere ai detti posti, e i vicesegretari amministrativi e di ragioneria che vogliano concorrere ai posti di segretario amministrativo o di segretario di ragioneria, dovranno farne pervenire domanda al Segretariato generale del Ministero delle Finanze per mezzo delle Amministrazioni centrali o provinciali da cui dipendono, e gli impiegati in disponibilità dovranno farne pervenire domanda direttamente al Segretariato generale anzidetto. Alle domande sarà allegata una tabella di servizio vista e certificata dai capi delle rispettive Amministrazioni.

Art. 3. Le domande di concorso degli aspiranti estranei alla Amministrazione dello Stato dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita, da cui consti avere l'aspirante raggiunta l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30;

b) Documento che provi di avere conseguito almeno la licenza liceale o quella di un Istituto tecnico;

c) Certificato di buona condotta e di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del proprio paese;

d) Fede di specchietto rilasciata dalla competente autorità giudiziaria;

e) Tabella dei servizi eventualmente prestati presso l'Amministrazione dello Stato, e presso Società e Case industriali e commerciali.

Art. 4. Nelle domande, di cui è parola nei precedenti articoli, l'aspirante dovrà indicare il proprio domicilio ed in quale delle città fissate dall'art. 11 egli intenda di subire gli esami scritti.

Art. 5. Gli aspiranti ai posti di segretario amministrativo o di segretario di ragioneria dovranno presentare all'Amministrazione centrale od alla Intendenza da cui dipendono domanda corredata dei seguenti documenti:

a) Tabella di servizio, vista e certificata dai capi delle rispettive Amministrazioni;

b) Diplomi, se ne abbiano, di laurea di una Università o di una Scuola di applicazione del Regno; ovvero diplomi di corsi completi nelle Scuole superiori di commercio in Venezia, o di agricoltura in Milano, o navale in Genova, nel Museo industriale di Torino, o nelle Scuole superiori di guerra o di marina.

Art. 6. Il Ministero delle Finanze, Segretariato generale, prenderà in esame le domande e i titoli degli aspiranti, ed escluderà quelli che non avessero i requisiti necessari, secondo le rispettive categorie e carriere, per essere ammessi al concorso, e così anche quelli che non avessero i requisiti voluti dall'art. 6 del R. decreto 8 aprile 1880, n. 5370, ed i punti di operosità e di diligenza richiesti dal successivo articolo 7.

Art. 7. Le domande dovranno essere presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Prima del giorno fissato per gli esami, da annunziarsi anche nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti riceveranno avviso della loro ammissione.

Art. 8. I programmi per gli esami di concorso ai posti di vicesegretario amministrativo e di vicesegretario di ragioneria presso le Intendenze di finanza, e di segretario amministrativo e segretario di ragioneria presso i detti Ministeri e presso le Intendenze di finanza, sono stabiliti e approvati in conformità delle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, allegate al presente decreto.

Art. 9. Gli esami scritti si faranno in tre giorni consecutivi; gli esami orali potranno farsi, secondo il numero dei candidati approvati negli esami scritti, in uno o più giorni consecutivi.

Art. 10. Gli esami scritti verseranno sopra altrettanti temi, formolati sulle materie comprese nei programmi, quante sono le parti in cui i programmi stessi sono rispettivamente suddivisi.

Gli esami orali verseranno sopra materie comprese in ciascuna parte del programma, diverse però da quelle sulle quali furono formolati i temi per gli esami scritti.

Art. 11. Gli esami scritti degli aspiranti ai posti delle Intendenze si faranno nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e saranno dati avanti una Commissione composta dell'intendente di finanza che ne sarà il presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione finanziaria designati dal Ministero.

Un segretario dell'Intendenza, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 12. Gli esami dei concorrenti ai posti dell'Amministrazione centrale avranno luogo presso il Ministero delle Finanze davanti una Commissione presieduta e composta come nell'articolo seguente.

Art. 13. Per tutti i concorrenti agli esami per i posti di vicesegretario e di segretario sarà nominata una Commissione centrale presso il Ministero delle Finanze, composta di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere della Corte dei conti, di un referendario del Consiglio di Stato, di un ragioniere della Corte dei conti, tre capi di divisione, un ragioniere capo ed un ispettore centrale di ragioneria del Ministero delle Finanze.

Alla Commissione stessa saranno aggiunti un professore di Liceo ed un professore di Istituto tecnico per gli esami dei concorrenti ai posti di vicesegretario.

Un caposezione del Ministero delle Finanze eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 14. La Commissione centrale preparerà almeno tre temi per ogni materia. Il Ministro sceglierà fra i temi proposti. I temi prescelti saranno trasmessi, per mezzo del Ministero (Segretariato generale), ai presidenti delle Commissioni, di cui agli articoli 11 e 13, in tre pieghi raccomandati, che saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la Commissione e degli aspiranti.

I pieghi porteranno rispettivamente la indicazione seguente: Temi per il primo, secondo e terzo giorno dell'esame scritto dei vicesegretari amministrativi o dei vicesegretari di ragioneria, dei segretari amministrativi o dei segretari di ragioneria.

Art. 15. Le prove scritte potranno, in ciascuno dei tre esami, durare 10 ore, scadute le quali, gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori, anche se non fossero ultimati. In tal caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno essere fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, che faranno imprimere su ciaschedun foglio il bollo dell'Intendenza o del Ministero.

Art. 16. Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e di consultare scritti o stampati all'infuori dei testi di legge o regolamenti che potranno richiedere, e che dovranno essere somministrati a cura delle Commissioni.

Quando constasse, o vi fosse fondato sospetto di comunicazioni tra loro o con estranei, le Commissioni potranno escludere gli aspiranti dall'esame ovvero dichiarare nulle le prove scritte, esponendo nel processo verbale le cause che motivarono la esclusione o la dichiarazione di nullità.

Art. 17. Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno nella sala degli esami essere sempre presenti, per turno, almeno due membri della Commissione, e i due ultimi cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicurandosi che tutti i fogli siano sottoscritti dagli

aspiranti, e che i lavori di ciascuno di essi siano chiusi in una busta da lettera suggellata e portante allo esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori, e la firma dei due membri della Commissione presenti alla consegna.

Art. 18. Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante verranno riunite e trasmesse, con nota dei presidenti delle Commissioni, in piego raccomandato, al Ministero delle Finanze (Segretariato generale).

Con la stessa nota verranno pure trasmessi i processi verbali relativi agli esami scritti, in cui saranno espresse le osservazioni che la Commissione credesse opportuno di fare sopra ciascun aspirante.

Art. 19. I candidati approvati negli esami scritti sosterranno la prova orale avanti la Commissione centrale.

Ai suddetti candidati sarà notificato il giorno in cui avranno luogo le prove orali.

Art. 20. Le Commissioni compileranno un circostanziato processo verbale con le indicazioni del cognome e nome degli aspiranti, e con tutte quelle osservazioni che credessero necessario di fare.

Art. 21. Le prove degli esami scritti e quelle degli esami orali verranno giudicate dalla Commissione centrale.

Ciascun membro della Commissione potrà disporre di dieci punti per ogni aspirante.

Nel processo verbale, di cui all'articolo precedente, dovrà esprimersi il risultato della votazione a scrutinio segreto sul complesso delle prove orali.

Art. 22. La Commissione centrale terrà conto dei risultati degli esami orali, avendo presenti i relativi processi verbali; riassumerà in un elenco complessivo il risultato dei due esami, e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante.

Art. 23. Si considerano di 1ª classe, per gli effetti degli articoli 7 e 8 del R. decreto 8 aprile 1880, quei candidati che già avendo appartenuto alla classe stessa sono rimasti nella seconda classe nell'attuazione dell'organico delle Intendenze, approvato col Regio decreto 6 marzo 1881.

Art. 24. Di tutte le sue operazioni la Commissione centrale compilerà un processo verbale, al quale sarà unito un prospetto generale, per ordine di merito, di tutti i concorrenti, distintamente per ogni impiego.

Art. 25. I decreti Ministeriali 2 marzo 1872, n. 5704-3784, 7 febbraio 1874, n. 2680-2586, e 20 aprile 1880, num. 4728, sono abrogati.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1882.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

ALLEGATO A.

Programma dell'esame per l'ammissione ai posti di vicesegretario amministrativo nelle Intendenze di finanza.

PARTE I. — *Coltura generale.*

1. Epoche principali della storia politica, scientifica e letteraria d'Italia.
2. Elementi di geografia fisica e politica.
3. Traduzione dal francese o dall'inglese, o dal tedesco, a scelta dell'aspirante.

PARTE II. — *Diritto positivo.*

4. Costituzione politica dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri.
5. Materie e partizioni del diritto amministrativo.
6. Ordinamento amministrativo — Ordinamento giudiziario e militare.
7. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità di Stato.
8. Principii elementari di diritto internazionale pubblico e privato.
9. Materie e partizione del Codice civile.
10. Proprietà — Modi di acquistarla e di trasmetterla.
11. Obbligazioni, contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.
12. Prove — Diverse specie di esse.
13. Libri di commercio.
14. Società commerciali.
15. Lettere di cambio, biglietti all'ordine.
16. Commercio marittimo.

PARTE III. — *Economia politica.*

17. Storia dell'economia politica.
18. Principii generali — Ricchezza e produzione di essa.
19. Valore — Varie forme proposte per definirlo.
20. Proprietà della terra — Teorica della rendita.
21. Rendite — Profitti — Salarii.
22. Lavoro — Divisione di esso — Capitale.
23. Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo.
24. Monete — Circolazione — Credito — Banche.
25. Teorica delle imposte — Distinzione di esse.
26. Sistema tributario del Regno.

ALLEGATO B.

Programma dell'esame per l'ammissione ai posti di vicesegretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

PARTE I. — *Coltura generale.*

1. Epoche principali della storia d'Italia.
2. Geografia elementare.
3. Traduzione dal francese o dall'inglese, o dal tedesco, a scelta dell'aspirante.
4. Principii elementari di economia politica.

PARTE II. — *Diritto positivo ed Amministrazione.*

5. Statuto fondamentale.
6. Legge sulla Corte dei conti.
7. Legge per la Contabilità generale e per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato.
8. Principii elementari di diritto amministrativo.
9. Ordinamento e attribuzioni delle varie Amministrazioni dello Stato nel centro e nelle provincie.
10. Principii elementari di diritto civile.
11. Contratti e obbligazioni.
12. Principii elementari di diritto commerciale.
13. Libri di commercio.
14. Società commerciali.
15. Lettere di cambio e biglietti all'ordine.
16. Commercio marittimo.

PARTE III. — *Nozioni speciali.*

17. Aritmetica.
18. Algebra fino alle equazioni di secondo grado.
19. Logaritmi, interessi, annualità, sconti semplici e composti.
20. Teorica dei conti — Conti giuridici — Conti specifici — Conti statistici.
21. Teorica scritturale — Metodi diversi.
22. Esercizio pratico di scrittura doppia a metodo logismografico sui fatti commerciali: costituzione di capitali, acquisti, vendite, sconti, profitti, perdite, ecc.

ALLEGATO C.

Programma dell'esame per la promozione al grado di segretario amministrativo nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, e nelle Intendenze di finanza.

PARTE I. — *Contabilità generale e Tesoro.*

1. Disposizioni generali della legge e del regolamento sulla Contabilità dello Stato.

2. Ordinamento e attribuzioni della Direzione generale del Tesoro e della ragioneria generale.

3. Contratti.

4. Stati di prima previsione e bilancio definitivo — Situazione del Tesoro.

5. Relazioni della Direzione generale del Tesoro e della ragioneria generale con la Corte dei conti, con i Ministeri, con le altre Amministrazioni finanziarie e con gli uffizi provinciali.

6. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano denaro dello Stato e loro cauzioni. Riscontro che si esercita sugli uffizi contabili.

7. Spese dello Stato. Modo di ordinarle ed eseguirle. Sequestri ed opposizioni.

8. Servizio dei Buoni del Tesoro e dei vaglia del Tesoro.

9. Rendimento dei conti dei contabili dello Stato. Relativo riscontro dell'Amministrazione e giudizio della Corte dei conti.

10. Servizi propri della Direzione generale del Tesoro relativamente alle operazioni finanziarie.

11. Disposizioni relative al corso forzoso dei biglietti di Banca.

12. Deficienze di cassa dei contabili dello Stato — Loro specie — Disgravi — Provvedimenti relativi.

13. Responsabilità degli ufficiali pubblici e sue diverse specie — Autorità competenti a giudicarne.

PARTE II. — *Gabelle.*

14. Specie e caratteri distintivi delle imposte indirette.

15. Ordinamento dell'Amministrazione delle gabelle.

16. Classificazione delle dogane, e loro attribuzioni.

17. Responsabilità degli impiegati degli uffizi esecutivi.

18. Ordinamento del corpo delle guardie di finanza.

19. Regolamento, tariffa e scritture doganali.

20. Trattati di commercio e di navigazione.

21. Diritti marittimi e tasse sanitarie.

22. Tasse di fabbricazione.

23. Dazio di consumo.

24. Privative e lotto.

PARTE III. — *Demanio, tasse sugli affari e Asse ecclesiastico.*

25. Ordinamento dell'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

26. Demanio e sue distinzioni.

27. Leggi e regolamenti speciali per l'Amministrazione e la vendita dei beni demaniali.

28. Tasse sugli affari — Registro e successioni — Bollo — Ipoteche — Manomorta — Società — Concessioni governative.

29. Applicazione pratica delle leggi di tassa in ispecie ad un atto o contratto, ad una successione o ad una decisione giudiziaria.

30. Leggi e regolamenti sulla soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose e sull'amministrazione e liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

PARTE IV. — *Imposte dirette, catasti e tassa sulla macinazione dei cereali.*

31. Ordinamenti dell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto.

32. Specie e caratteri distintivi delle imposte dirette e leggi relative.

33. Imposta sulla ricchezza mobile.

34. Imposta sui terreni.

35. Imposta sui fabbricati.

36. Imposta sulla macinazione dei cereali.

37. Legge sulla riscossione delle imposte dirette.

38. Conservazione dei catasti.

39. Imposte locali.

40. Casi pratici di applicazione delle leggi d'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile.

PARTE V. — *Debito Pubblico e Cassa dei Depositi e Prestiti.*

41. Ordinamento dell'Amministrazione del Debito Pubblico e sue relazioni con le altre Amministrazioni, con gli uffici provinciali e col pubblico — Vigilanza parlamentare — Riscontro della Corte dei conti.

42. Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico — Loro specie — Relative iscrizioni e titoli che lo rappresentano — Norme speciali pei certificati e per le cartelle.

43. Sequestrabilità delle rendite pubbliche — Opposizioni ed esecuzioni — Prescrizioni — Vincoli — Ipoteche e relative liberazioni.

44. Rendimento dei conti generali e dei conti di cassa dell'Amministrazione del Debito Pubblico.

45. Ordinamento della Cassa dei Depositi e Prestiti — Amministrazione, vigilanza e riscontro.

46. Sequestri, pignoramenti — Opposizioni — Prescrizioni.

47. Rendiconto de' conti amministrativi e conti giudiziali della Cassa dei Depositi e Prestiti.

48. Legge e regolamento sull'istituzione della Cassa delle pensioni.

ALLEGATO **D.**

Programma dell'esame per la promozione al grado di segretario di ragioneria nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro e nelle Intendenze di finanza.

PARTE I. — *Economia politica.*

1. Principii generali — Ricchezza e sua produzione.

2. Valore — Varie formole proposte per definirlo.

3. Proprietà della terra — Teorica della rendita.

4. Rendite — Profitti — Salari.

5. Lavoro — Sua divisione — Capitale.

6. Monete — Circolazione — Credito — Banche.

7. Teorica delle imposte — Distinzione di esse.

PARTE II. — *Contabilità dello Stato.*

8. Disposizioni generali che emanano dalla legge n. 5026 del 22 aprile 1869 e dal relativo regolamento.

9. Sul patrimonio dello Stato e sui modi di tenerlo in evidenza per ciò che si riferisce ai beni corporali immobili e mobili.

10. Stati di prima previsione e bilancio di previsione definitiva.

11. Attribuzioni della ragioneria generale e delle ragionerie dei Ministeri, delle altre Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.

12. Responsabilità dei capi ragionieri delle dette ragionerie.

13. Liquidazione e giustificazione delle spese.

14. Attribuzioni della Direzione Generale del Tesoro.

15. Mandati e Buoni — Loro diverse specie.

16. Ruoli e liste di carico.

17. Ordini di pagamento delle Intendenze di finanza.

18. Spese che si dispongono senza mandati e senza ruoli.

19. Pagamenti per conto della Direzione Generale del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti e della Amministrazione del Fondo per il culto.

20. Rendiconti dei ragionieri, dei tesorieri, degli agenti della riscossione e dei consegnatari di beni immobili e mobili.

21. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

22. Teorica delle scritture complesse della ragioneria generale, delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.

PARTE III. — *Aritmetica.*

23. Aritmetica — Algebra elementare — Logaritmi — E loro applicazione.

PARTE IV. — *Esercizio computistico.*

24. Impianto della scrittura complessa di un'Amministrazione centrale, e descrizione dei fatti seguenti:

Inscrizione delle attività e passività dell'esercizio precedente.

Previsione definitiva della entrata e della spesa, distinta nelle varie categorie.

Accertamento delle entrate.

Riscossione delle entrate.

Riscossione dei residui attivi.

Versamenti di entrate riscosse.

Pagamenti eseguiti in conto della competenza.

Pagamenti eseguiti in conto dei residui passivi.

Sopravvenienze attive e passive all'infuori del bilancio di previsione.

Incassi e pagamenti in conto debiti e crediti di Tesoreria.

Chiusura dei conti

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Nuovo concorso di ammissione ai Collegi militari di Firenze e di Milano per l'anno scolastico 1882-1883.

Per l'anno scolastico 1882-1883 essendo tuttora disponibili parecchi posti nei Collegi militari di Firenze e di Milano, il Ministero ha determinato che sia aperto un concorso straordinario e che l'ammissione in via eccezionale possa farsi a ciascuno dei 4 anni di corso.

Le condizioni cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione ai detti corsi sono:

a) Essere cittadini del Regno (può però il Governo fare pei non regnicoli quelle eccezioni che ravviserà opportune);

b) Avere al 1° agosto 1882 compiuta l'età di 12, 13, 14 e 15 anni, e non oltrepassati i 14, 15, 16 e 17 anni, secondo che concorrano al 1°, al 2°, al 3° od al 4° anno.

c) Essere bene sviluppati e scevri da difetti che possano rendere inabili al militare servizio;

d) Avere buona condotta, e non essere stati espulsi da un Istituto militare o civile

e) Superare gli esami prescritti.

Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

1° Corso — Lingua italiana (esame scritto ed orale) - Aritmetica pratica - Calligrafia.

2° Corso — Lettere italiane - Lettere latine - Lingua francese - Aritmetica ragionata - Geometria - Storia greca - Geografia - Istruzione religiosa.

3° Corso - Lettere italiane - Lettere latine - Lettere francesi - Aritmetica ragionata - Algebra elementare - Geometria - Storia romana - Geografia - Istruzione religiosa.

4° Corso - Lettere italiane - Lettere francesi - Algebra elementare - Geometria - Storia del medio evo - Geografia - Filosofia - Elementi di scienze naturali. Da questi esami sono eccettuate le lettere latine perchè l'insegnamento di esse non avendo ancora avuto il suo pieno sviluppo nei Collegi, nell'anno scolastico venturo non sarà ancora dato nel 4° corso.

Gli esami comincieranno il 25 settembre 1882.

Quelli pel 1° corso avranno luogo nelle città qui appresso indicate:

Milano — presso il Collegio militare.
Firenze — presso il Collegio militare.
Roma — presso il Comando della Divisione militare.
Napoli — presso il Collegio militare.
Messina — presso il Comando della Divisione militare.
Torino — presso l'Accademia militare.

Gli esami pel 2°, 3° e 4° corso avranno luogo esclusivamente presso i Collegi militari.

I giovani aspiranti all'ammissione sono sottoposti a visita medica presso la sede stessa degli esami, onde riconoscersi la loro abilità fisica.

La pensione per gli allievi dei Collegi militari è fissata a lire 700 annue; più lire 180 annue, pagabili, come la pensione, a trimestri anticipati per le spese di rinnovazione e manutenzione del corredo.

Al momento dell'ammissione all'Istituto ciascun allievo dovrà versare per il suo primo arredamento la somma di lire 350.

Le domande per essere ammessi all'esame dovranno essere fatte su carta da bollo di lira una ed inoltrate ai comandanti dei Distretti militari prima del 10 settembre.

Tali domande debbono essere fatte dal padre o tutore e corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

c) Attestato di penalità;

d) Certificato degli studi fatti.

Le domande per ottenere intere o mezze pensioni gratuite dovranno esser fatte su carta da bollo da lira una ed inoltrate al Ministero della Guerra nello stesso limite di tempo, per mezzo del Corpo od Amministrazione a cui il padre del giovine appartenga, o se si tratti di orfani, a cui abbia appartenuto. A questo beneficio possono concorrere solamente per le pensioni intere i figli dei militari morti in battaglia od in servizio comandato, e per le mezze pensioni i figli degli ufficiali del Regio esercito e della R. marina, o d'impiegati dello Stato in attività di servizio o pensionati.

Oltre le suddette intere o mezze pensioni sono concesse altresì mezze pensioni per merito ai giovani che risultino i primi classificati sulla totalità degli approvati per ciascun Collegio nella ragione del 5 0|0.

I concorrenti troveranno tutte quelle altre notizie che loro potranno occorrere, come pure i programmi dettagliati delle materie di esame nelle norme di ammissione vendibili presso la tipografia Voghera in Roma.

Il Ministero crede opportuno dichiarare, che i posti disponibili saranno assegnati per ordine di preferenza ai candidati che verranno approvati pel 4°, pel 3° e pel 2° corso; ed i rimanenti ai concorrenti pel 1° corso in ragione dei maggiori punti ottenuti negli esami.

Roma, addì 1° agosto 1882.

Il Ministro: FERRERO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nell'esame di concorso a 6 posti di computista a lire 1500 nel personale di 2ª categoria di quest'Amministrazione furono dichiarati idonei i signori:

1° Guglielmo rag. Gaetano	con punti	199	sul massimo	di 260.
2° Bernardi Paolo	id.	197	id.	id.
3° Giunti Emilio	id.	194	id.	id.
4° Imperatori Vittorio	id.	193	id.	id.
5° Pecorella rag. Franc° Paolo	id.	180	id.	id.
6° Vanni rag. Filippo	id.	175	id.	id.
7° Bruno Carmine	id.	167	id.	id.
8° Gallone Carlo	id.	166	id.	id.

Li 22 agosto 1882.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
FRANCO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per esame per la nomina triennale di un medico assistente nel Sifilicomio di Milano, con l'onorario di lire 1000 (mille) annue.

L'esame sarà regolato dal programma stabilito dal regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1862.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande al Ministero dentro due mesi dalla data del presente avviso, corredate dai documenti che comprovino di avere essi conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno, di non avere oltrepassata l'età di anni 30, e di aver tenuta buona condotta.

L'esame avrà luogo presso la Commissione per i concorsi sanitari di Milano nei giorni che saranno da essa stabiliti e che saranno partecipati agli interessati per mezzo di avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, 18 agosto 1882.

Il Direttore capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale di Berna annunzia che è interrotta la via di El-Arich. — Conseguentemente la comunicazione telegrafica è possibile soltanto con Suez per via Bombay e con Alessandria, Port-Said e qualche altra località dell'Egitto, non bene determinata, per le vie di Malta, Zante o Costantinopoli-Larnaca.

Anche per le summenzionate destinazioni, i telegrammi sono sempre accettati a rischio dei mittenti.

Roma, 22 agosto 1882.

R. CONSERVATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN PISTOIA

Avviso di concorso.

È aperto un pubblico concorso ad un posto gratuito vacante in questo R. Conservatorio.

Per norma dei concorrenti si trascrivono qui sotto le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del vigente regolamento, che sarà reso ostensibile ai richiedenti nell'ufficio del R. Conservatorio tutti i giorni non festivi fino alla chiusura del concorso.

Art. 1. Il conferimento dei due posti gratuiti esistenti in questo Regio Educatorio appartiene a S. E. il Ministro della Istruzione Pubblica.

Art. 3. Il concorso durerà giorni 30, dal giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4. Le istanze saranno intitolate a S. E. il Ministro suddetto e presentate o inviate all'*Operaio*.

Art. 5. Saranno ammissibili nell'Educatorio le fanciulle appartenenti al ceto civile, e le concorrenti verranno disposte in ordine di merito a seconda dei servizi resi dai loro parenti allo Stato, nella Magistratura, nell'insegnamento, nell'Amministrazione pubblica o nella milizia. A parità di titoli saranno preferite quelle alle cui famiglie per la mancanza d'agiatezza economica riuscirebbe troppo gravoso procurar loro educazione conveniente.

Art. 6. L'età delle concorrenti non sarà minore di anni 7, nè maggiore di anni 11 compiuti.

Art. 9. Le domande per l'ammissione dovranno essere corredate dei certificati seguenti:

a) Di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune d'origine, e debitamente legalizzato;

b) Del battesimo e della cresima, se avessero conseguito questi due sacramenti;

c) Dello sviluppo con effetto del vaiolo arabo o vaccino.

Art. 10. Sarà a carico della famiglia delle alunne:

a) Il corredo nella qualità e quantità degli oggetti segnati in apposita nota;

b) Il pagamento della somma annua di lire italiane centocinquanta, da effettuarsi anticipatamente in rate trimestrali di lire 37 50 ciascuna.

Pistoia, li 11 agosto 1882.

Per la Commissione direttiva
L'Operaio: Cav. FILIPPO ROSSI-CASSIGOLI.

Fogli di Supplemento a questo numero contengono:

1° Elenco delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio durante il mese di luglio 1882;

2° Prospetto dei prodotti lordi delle ferrovie del mese di maggio 1882, in confronto con quelli del corrispondente mese del 1881;

3° Situazione al 30 giugno 1882 della Cassa dei Depositi e Prestiti e delle annesse gestioni.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi giunti coll'ultimo corriere hanno scarse notizie dall'Egitto. Ne riferiamo talune più importanti.

Il combattimento che ebbe luogo presso il canale Mahmudiè è stato una scaramuccia incominciata dagli arabi, i quali hanno aperto il fuoco nelle posizioni inglesi, presso il giardino Antoniades. Dopo un cannoneggiamento molto vivo, il combattimento cessò al tramonto del sole.

Una ricognizione comprendente quattro reggimenti fu fatta dopo mezzogiorno del 21 agosto, sulla sponda destra del canale Mahmudiè; gli egiziani rimasero dietro la trincea; il combattimento si è limitato dalle due parti ad un cannoneggiamento.

Durante il combattimento di Ramleh, alcuni degli ufficiali inglesi hanno creduto riconoscere che degli europei dirigevano i movimenti degli arabi.

Dicesi che Toulba pascià sia morto di febbre al Cairo, ma credesi che abbia soccombuto in seguito alle ferite riportate il 5 agosto.

L'occupazione di Porto-Said ebbe luogo senza alcuna resistenza; il presidio, forte di 200 uomini, si è lasciato disarmare, e fa in questo momento il servizio di polizia della città araba, che è perfettamente calma. Il governatore ha arringato le truppe ed ha loro detto che quelli che erano pel kedivè potevano rimanere e che non sarebbero molestati; quelli che erano per Araby farebbero bene a raggiungerlo. Due ufficiali arabisti riconosciuti sono stati arrestati. Mohammed Abul-Ata, il comandante delle truppe, che aveva funzionato come vicegovernatore in questi ultimi tempi, è riuscito a fuggire dal forte Guemil con 120 soldati.

Telegrafano al *Times* da Calcutta che lo steamer *Hidaspes*, con a bordo i generali Machperson e Wilkinson e truppa indiana, era arrivato ad Aden e proseguiva per Suez.

L'*Economist* scrive che la sessione parlamentare inglese testè chiusa non ha precisamente accresciuto la fama che gli inglesi godono di essere abilissimi nel risolvere i più malagevoli problemi del sistema rappresentativo.

Durante gli ultimi mesi la Camera ha perduto molto tempo in lotte inutili, in vane ripetizioni, in querele meschine e personali. Ha troppo spesso perduto di vista e dimenticata la famosa esortazione con cui Burke la consigliò di inaugurare tutti i suoi lavori, il vecchio avvertimento della Chiesa *Sursum corda*. È uno dei più inquietanti segni dei tempi per tutti coloro che credono nella necessità ed efficacia del governo rappresentativo il fatto che nessuno resta ora sorpreso di qualunque cosa che accade nella Camera dei comuni. Il paese non riguarda realmente la sua Camera rappresentativa come il suolo adattato alle contese di sir Henry Wolff e del signor Gorst, o come il luogo opportuno per tentativi del signor Parnell di dimostrare che l'Inghilterra non può governare l'Irlanda. L'*Economist* crede, al contrario, che tali modi di procedere abbiano creato un disgusto profondo e generale, di cui la Camera può essere inconscia, ma con cui un giorno può aver da contare. Un'altra sessione come quella che è appunto ora stata interrotta potrebbe, secondo il citato giornale, avere le conseguenze più disastrose.

Per ciò che concerne il governo del signor Gladstone in se medesimo, osserva l'*Indépendance Belge* che l'ultimo semestre di vita parlamentare ha considerevolmente modificato la sua situazione. " Oltre al disgraziato lord Frederik Cavendish, il gabinetto ha perduto due dei suoi membri più eminenti, il signor Forster, segretario per l'Irlanda, ed il signor Bright, cancelliere del ducato di Lancaster, e questa doppia mancanza è il riflesso degli assalti che il governo ha subìti relativamente alle questioni d'Irlanda e d'Egitto.

" Nella prima delle due questioni il gabinetto vide formarsi una coalizione che lo pose un giorno in minoranza e che più di una fiata rischiò di rovesciarlo. Ad onta di questo e del contegno della Camera alta, che due volte ha minacciato di provocare una crisi, la prima volta istituendo una inchiesta sul *land act*, e la seconda volta dimostrando di voler respingere il *bill* sui fitti arretrati, la politica del signor Gladstone riguardo all'Irlanda ha trionfato di tutte le resistenze e sembra anche avere migliorata la situazione.

" Quanto alla questione egiziana essa ha conchiuso con un successo anche più considerevole del gabinetto mercè del voto di tutti i crediti da esso domandati per la spedizione.

" Laonde durante la sessione il gabinetto si è più che altro consolidato, e, quante volte gli riesca di fare approvare in ottobre anche il *bill* sul regolamento, esso potrà l'anno venturo iniziare lo svolgimento del suo programma di riforme interne senza temere che si riproducano le questioni irritanti che in questi tre anni posero ripetutamente a repentaglio la sua esistenza. „

Lo *Spectator* scrive essere curioso il fatto di un ministero che ha perduto tre dei suoi membri più abili e, fra essi, uno dei più popolari, trovarsi quasi più forte adesso che prima di averli perduti; di un ministero che può riuscire soltanto a far approvare due provvedimenti importanti in una sessione laboriosa, ed è tanto più rispettato per le sue lotte ferme, benchè inefficaci; di un ministero, alla testa del quale sta un uomo che ha appunto fatto la cosa più improbabile che si aspettasse da lui, che ha impegnato cioè il paese in una guerra, e gode tanta maggior fiducia quanto più ha deluso l'aspettazione generale. " La verità, nulladimeno, è che in tutte queste cose il signor Gladstone non fa che raccogliere ciò che ha seminato. Egli seminò in altri tempi di difficoltà, di disastri e di depressione, la più ampia testimonianza che egli non si dipartirebbe dai principii per nessuna avventura ambiziosa, per quanto affascinante; ed ora egli raccoglie la fiducia dell'Inghilterra, che ciò che fa è richiesto dai principii, e sarà giustificato dalla sua previdente sagacia, e dal suo scrupoloso impero sopra se stesso. „

In Francia la falsa voce corsa di una indisposizione del presidente della Repubblica ha riposto sul tappeto la questione della successione del signor Grévy, per quanto non si veda probabilità alcuna che essa venga aperta per ora.

Alcuni giornali discutono a questo proposito delle candidature che eventualmente potrebbero venire messe innanzi, e di quelle che presentemente sembrerebbero poter raccogliere le maggiori probabilità. Fra i nomi che sono citati con maggior asseveranza in questa occasione primeggia quello del signor Brisson. Parecchi giornali lo considerano e lo dichiarano il candidato più serio di ogni altro.

Scrivono da Berlino alla *Frankfurter Zeitung* che Burchard, segretario di Stato del ministero delle finanze dello impero, terminò il bilancio dell'impero per l'esercizio 1883-1884, che potrà essere sottoposto al Consiglio federale al suo aprirsi.

È certo pure che, come esperimento, il bilancio 1884-1885 sarà sottoposto al *Reichstag* nello stesso tempo che quello dell'anno precedente.

Continua a durare l'incertezza circa la data del coronamento dello czar.

La *Politische Correspondenz* ha ricevuto in proposito da Pietroburgo un dispaccio nel quale è detto aversi ogni ragione di credere che l'incoronazione non avverrà che il prossimo inverno, e che il giorno della ceremonia non sarà fissato che improvvisamente come avvenne l'anno scorso per il viaggio dei sovrani russi a Mosca.

La *Correspondencia* annunzia che il Consiglio dei ministri a Madrid si è riunito in seduta straordinaria per occuparsi della questione d'Egitto, e soggiunge che la occupazione militare del canale di Suez da parte degli inglesi ha prodotto a Madrid una grande sensazione.

Annunciasi che il governo greco abbia fatto presso la Conferenza grandi diligenze per ottenere ch'essa togliesse le difficoltà che la Turchia oppone ancora alla cessione d'una parte dei territori contemplati dalla convenzione di Costantinopoli.

Le potenze avrebbero approvato le richieste del gabinetto

d'Atene; ma non avrebbero creduto di farsene interpreti presso la Porta, dichiarando che questa manifestazione potrebbe riprodursi in un'epoca ulteriore. Si conchiude da questo incidente diplomatico che la Conferenza sia fermamente risoluta di tornare a riunirsi quando l'ordine sarà ristabilito nella valle del Nilo per risolvere tutte le questioni diverse connesse agli affari d'Egitto, le quali potranno essere sollevate dai rispettivi rappresentanti.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 23. — Stamane sono stati messi in appalto i lavori della succursale alla ferrovia dei Giovi.

Vienna, 23. — Il bilancio del mobiliare al 30 giugno 1882 presenta un utile di fiorini 1,940,124. Nel risultato del bilancio non è compreso il beneficio della conversione della rendita ungherese 6 per 100.

Alessandria d'Egitto, 23. — Il personale della nuova polizia dalmata è arrivato.

Londra, 23. — Il *Daily News* ha da Ismailia: « Vi fu una scaramuccia presso Serapeo fra gli *highlanders* e gli egiziani. Questi si ritirarono verso il Nord, avendo perduto cento uomini e quattro cannoni. Gli inglesi perdettero sette uomini. »

Milano, 23. — Il conte di Robilant, ambasciatore d'Italia a Vienna, è partito stamane per Torino, ove sarà ricevuto da S. M. il Re.

Berlino, 23. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che le disposizioni dell'ultima lettera pastorale del vescovo di Breslavia circa i matrimoni misti mancano di ogni base legale, sono per conseguenza arbitrarie, e sembrano mirare ad introdurre nel diritto canonico un *impedimentum dirimens* finora ignoto, non avendo mai la Chiesa considerato come impedimento ad un matrimonio la partecipazione del congiunto cattolico alla benedizione nuziale data dal prete protestante. La lettera rimane dunque agli occhi del governo priva di effetto obbligatorio, ma essa ha un carattere politico di cui è da sperarsi che le autorità competenti si rendano conto.

Alessandria d'Egitto, 23. — Riaz pascià è arrivato.

Costantinopoli, 23. — Dietro rimostranze di lord Dufferin, la Porta autorizzò l'esportazione dei muli per l'Egitto.

Alessandria d'Egitto, 23. — Il Delta fra Mansurah e Damietta è inondato. Si stabilisce a Tantah un importante centro di resistenza. Si costruiscono trincee a Mattarieh, a Caliub ed a Heliopolis per difendere gli approcci del Cairo. La popolazione indigena dell'istmo emigra. Il canale Ismailieh è sbarrato presso Tel-el-Kebir.

La cannoniera austriaca *Nautilus*, passando in vista di Abonkir, il 21, e vedendo sventolare sulla cittadella una bandiera bianca, credette ad una occupazione inglese e sbarcò dodici uomini e un ufficiale, che furono fatti prigionieri.

Costantinopoli, 23. — Ecco il progetto turco per la convenzione militare, con gli emendamenti domandati dall'Inghilterra, quale fu sottoposto ieri al Consiglio dei ministri:

1. Il primo contingente turco è fissato a 6000 uomini. La Porta chiedeva la facoltà d'inviare altre truppe dopo un semplice avviso. L'Inghilterra domanda che gl'invii susseguenti di truppe turche abbiano luogo solamente dopo accordo fra i due governi.

2. I turchi domandavano di sbarcare le loro truppe ad Alessandria, a Porto-Said e a Suez. L'Inghilterra insiste perchè i turchi sbarchino ad Abonkir, a Rosetta e a Damietta.

3. I turchi chiedevano l'evacuazione anglo-turca simultanea, riservandosi però la facoltà di prolungare il loro soggiorno in caso di necessità. L'Inghilterra domanda l'evacuazione simultanea, senza alcuna riserva.

4. I movimenti strategici avranno luogo in seguito ad un accordo tra i comandanti anglo-turchi. L'Inghilterra accetta.

5. Sarà nominato un ufficiale di stato maggiore turco presso il comandante inglese, ed un ufficiale di stato maggiore inglese presso il comandante turco. L'Inghilterra accetta.

Ieri il Consiglio dei ministri aderì in massima alla convenzione, ma insistette per lo sbarco dei turchi ad Alessandria, Porto-Said e Suez, e perchè i turchi possano prolungare il loro soggiorno in Egitto, in caso di necessità, dopo la partenza degli inglesi.

Lord Dufferin ed il ministro degli esteri conferiscono ora relativamente ai punti rimasti sospesi. Si crede che la Porta finirà col cedere completamente.

Alessandria d'Egitto, 23. — Assicurasi che Tulba pascià comandi il corpo di Kafr-Dovar. È probabile che Araby pascià se ne sia allontanato.

Si hanno seri timori pel Cairo. Corre voce che parecchie case del quartiere Ismailieh siano state saccheggiate ed incendiate.

Ismailia, 23. — Gli arabisti tagliarono il canale Ismailieh, ma la provvista d'acqua dolce basterà per qualche tempo.

Gli inglesi fucilarono dieci greci, sorpresi mentre saccheggiavano.

Londra, 24. — Il *Times* ha da Alessandria: « Un ufficiale proveniente dal Sudan assicurò Tewfick che le truppe del Sudan ricusano di riconoscere l'autorità di Araby pascià. »

Il *Morning Post* ha da Alessandria: « Dicesi che molti beduini della Reggenza di Tripoli attraversarono il deserto per unirsi ad Araby pascià. »

Ismailia, 24. — Wolseley decise di marciare immediatamente contro gli arabisti. Gl'inglesi si concentrano a Nefiche. Si avanzeranno oggi sopra Magfar.

Porto-Said, 24. — Gli egiziani rioccuparono Gemileh, ove si fortificano.

Costantinopoli, 23. — Ieri Ahmed Essad espose a lord Dufferin le sue difficoltà relative alla convenzione militare.

Dufferin dichiarò che l'Inghilterra non pretende di comandare ai turchi i movimenti da farsi, ma reclama soltanto il diritto di opporsi a quelli progettati dai turchi che non fossero in armonia col piano degli inglesi.

La Porta raccomanda al sultano di adottare la convenzione così interpretata da Dufferin.

Sperasi che la decisione del sultano sarà favorevole.

È probabile che il comando della spedizione sia dato a Muktar pascià.

Costantinopoli, 23. — Ahmed Essad fece una nuova visita a lord Dufferin, il quale dichiarò di avere ricevuto istruzioni che l'autorizzano a firmare il progetto di convenzione accettato venerdì *ad referendum* da Dufferin e Said pascià.

Stasera lord Dufferin avrà col ministro degli affari esteri un abboccamento, nel quale si spera di ultimare le trattative per la convenzione.

Milano, 24. — Proveniente da Torino stamane è giunto S. M. il Re, ossequiato alla stazione dalle autorità. S. M. ripartì tosto per Monza.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento portuario di Messina. — Leggiamo nella *Gazzetta di Messina* che durante il decorso mese di luglio entrarono in quel porto num. 421 legni in tonnellate 124617; ne sono usciti 423 in tonnellate 125741.

Di quelli entrati n. 279 erano a vela e n. 152 a vapore; 364 nazionali e 59 esteri.

Di quelli usciti n. 284 erano a vela e n. 139 a vapore; n. 364 nazionali e 59 esteri.

Il raccolto delle fragole a Plougastel. — In seguito ad un rapporto fatto in occasione del concorso regionale di Quimper la coltivazione delle fragole occuperebbe a Plougastel (Francia) 200 ettari circa. Da quel rapporto si rileva le importanti cifre seguenti:

Nel 1875 furono esportate da Plougastel a Parigi due milioni di chilogrammi di fragole; nel 1874 la detta esportazione non era stata che di 1,650,000 chilogrammi.

La consumazione nelle città più prossime, come Brest, Landorneau, Morlaix, Lorient, Quimper, Nantes, ecc., portò una esportazione di 1,500,000 chilogrammi di fragole. Abbiamo adunque, nel 1874, un totale di 3,150,000 chilogrammi di fragole raccolte a Plougastel sopra 200 ettari di terreno.

Il prodotto per ettaro è di 15,750 chilogrammi, che si vendono a 20 centesimi il chilogramma, e perciò si ha un valore di produzione di lire 3150 all'ettaro.

Le spese di preparazione del terreno e di coltivazione si possono valutare a lire 250,000. Perciò si ha in complesso un movimento da 900 mila ad un milione di lire, dovuto soltanto alla coltivazione delle fragole a Plougastel.

Decessi. — Il *Dia* di Madrid del 19 annunzia che, in quel giorno, nel suo palazzo di Santona, morì, a 79 anni, vittima di un grave attacco alla vescica, il signor don Juan Manuel Manzanedo y Gonzalez, marchese di Manzanedo, duca di Santona, grande di Spagna di 1ª classe.

Avendo passato i primi anni della sua vita nell'isola di Cuba, ove formò la base della sua sostanza, egli tornò in Ispagna nel 1845, stabilendosi in questa capitale e dedicando la sua attività agli affari. Fu consigliere del municipio di Madrid, deputato alle Cortes e senatore del Regno per diritto proprio.

In Santona, sua terra natale, oltre il palazzo in cui viveva, edificò un Asilo pei poveri e altri Istituti importanti per quella popolazione. Il duca di Santona possedeva una delle maggiori sostanze che si sia conosciuta in Ispagna. Soltanto le sue proprietà urbane in Madrid davano un'entrata enorme. La sostanza da esso lasciata supera i 100 milioni di franchi.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Il bonificamento delle regioni di malaria lungo le ferrovie d'Italia.

Fin dal giugno del 1880, con eloquente unanimità, il Senato del Regno prendeva in considerazione un progetto di legge, elaborato dall'on. Torelli, per provvedimenti di bonifica delle regioni di malaria lungo le ferrovie della penisola.

L'esame di cotesto progetto negli uffici dell'alto Consesso fu coscienzioso e rispondente alla gravità del problema in esso racchiuso. Concordi tutti nell'ammettere la necessità di provvedimenti nel senso indicato dall'egregio senatore, cui gli anni e i malanni non scemano il vigore giovanile e la febbrile e feconda inquietudine del bene; concordi tutti parimenti nel riconoscere lo stretto dovere che incombe allo Stato di rendere sopportabili le condizioni di esistenza di individui che esso obbliga a dimora in determinate località flagellate dalla malaria. Tuttavia, al concetto che informava lo schema di legge del senatore Torelli si dette maggiore sviluppo, vale a dire che si allargò il campo d'azione sul quale si avrebbero a portare gli studi e i rimedi indicati dall'on. senatore, che si stabilì in massima, la legge non doversi limitare a speciali provvedimenti lungo le strade ferrate d'Italia, ma estendersi bensì alle regioni in genere dove la malaria, questo brutto elemento paralizzatore, esercita il suo sinistro dominio.

Certo è che, come opportunamente avvisava l'on. Torelli, le difficoltà pel trionfo non teorico d'una proposta siffatta, non scemano ma s'accrescono, volendo estendere il campo d'esplorazione e di operazione, e conseguentemente moltiplicare i dispendi e toccare a troppi problemi e a troppi interessi. Certo è che, stando sul terreno tracciato dall'on. Torelli, circoscrivendo obbiettivo e spese, appagandosi anche d'un successo limitato e parziale, tornerebbe assai più facile discendere dalle rosee sfere dei progetti di legge sul sodo lastrico dei fatti compiuti. Per esempio, non era ardua l'applicazione immediata di taluno di quei provvedimenti, come le piantagioni, che troviamo indicati nel progetto in discorso.

Ma comunque vada, un buon seme è gettato. Nè ci pare si possa dubitare dell'efficace patrocinio che alla divisata opera riparatrice sarà per dare il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale, tra parentesi, è il tecnico insigne ed ha la paternità di quella frase non mai abbastanza ripetuta intorno alle vere terre irredente raccomandate al braccio e al valore degli italiani. L'on. Baccarini, discutendo del progetto Torelli, in seno all'ufficio centrale del Senato, assentiva allo studio del problema su scala vastissima, potendosi trar pro' degli elementi già raccolti e dei vari progetti di legge già affacciati in varie epoche, aventi per iscopo principale il prosciugamento dei terreni paludosi.

E vuolsi tener conto d'un'altra circostanza che giustifica in certa guisa quella deviazione a grandezza complessiva del primitivo progetto Torelli. Togliendo a combattere la malaria dovunque miete delle vittime e rende difficile il soggiorno e affanna lo svolgimento dell'agricoltura, si arriva direttamente a toccare un altro malanno dell'Italia nostra, malanno tutt'altro che in decrescenza, come affermano le statistiche, malanno che attesta della nostra scarsa vitalità economica e delle testarde avarizie d'un suolo che i poeti sogliono chiamare classicamente ubertoso. L'emigrazione, questa annua e notevole sottrazione di braccia alla nostra agricoltura, di forze alle nostre industrie, di fattori al nostro benessere, assume pur troppo le proporzioni d'un'epidemia, e va a colpire l'amor proprio, a parte l'offesa ai suoi più vitali interessi, d'un grande paese quale è l'Italia. È evidente il nesso intimo fra il problema della malaria e quello dell'emigrazione; è chiaro che i danni di questa verrebbero a scemare notevolmente laddove si riuscisse a migliorare le condizioni igieniche di parecchie località nella penisola, laddove si potessero ridurre a condizioni normali agricole quegli estesi tratti di terreno dove la bionda Cerere lascia il posto alla dea Febbre, dove non faticano allegri coloni, ma suda un pane e affronta i patimenti e la morte uno stuolo di nomadi braccianti.

La relazione dell'on. Torelli, che contempla il duplice aspetto del gravissimo problema, è condotta nel modo più diligente ed è poi d'un'eloquenza tristamente persuasiva. Le prove desunte dalla relazione della Commissione parlamen-

tare per l'inchiesta ferroviaria del 1880-1881; le raccolte notizie medico-statistiche sulle condizioni sanitarie dell'esercito nazionale; le copiose informazioni e i dati forniti dai Consigli di sanità del Regno, cui s'era fatto un caldo appello; le tabelle riassuntive dell'emigrazione italiana all'estero pel quinquennio 1876-1880, frutto di pazienti indagini, soccorse opportunamente dai lavori dell'operosissima e benemerita Direzione generale di statistica presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; la dimostrata efficacia delle piantagioni di quell'*Eucalyptus* che ha trovato nell'on. Torelli uno dei più ferventi apostoli dei Trappisti alle *Tre Fontane* — questi monaci modello di intelligente operosità e che ci tengono a dimostrare come il raccogliere su campi sudati, su zolle che avaramente concedono alla solerzia e alle braccia e all'ingegno dell'uomo, torni assai più utile e meritorio che il vendemmiare copioso e facile nelle vigne del signore immuni da crittogama — dagli agronomi esperimentatori e illustratori per eccellenza; tutto questo, mentre contribuisce a impinguar dottamente la relazione dell'on. Torelli, serve altresì a far conoscere e l'estensione del male e la necessità di pronti ed efficaci provvedimenti. Certo è che lo egregio senatore ha saputo trasfondere in coteste pagine tutto il suo spirito intraprendente, quella grande ansietà fatta di patriottiche angoscie e di elevate ambizioni che deriva da una grande causa tolta a patrocinare. Certo è che dalla lettura di questa relazione, dove i lenocini dello stile si pospongono allo studio crudo dei fatti, e la forza probatoria sovrasta alla bellezza ricreatrice, emerge netta e simpatica la figura d'un uomo che rappresenta un principio di produzione e di conservazione sociale, e che, senza preoccuparsi di scetticismi beffardi e di cittadine inerzie, senza neppure avvertire i colpi d'un morbo che parrebbe condannarlo all'immobilità, seguita la sua via, con uno scopo eminentemente pratico, seriamente pensato, tenacemente voluto.

A chi addita i trecentomila ettari di terre paludose che deturpano la superficie della penisola; a chi eccita gli italiani alla gara feconda degli ingegni, delle operosità, delle associazioni delle forze e dei capitali per liberarci dai flagelli della malaria; a chi caccia il grido: salviamo le nostre foreste! e compreso dell'importanza e dell'influenza geologica e idraulica e igienica ed economica dei boschi fonda una Società intesa a illuminare il paese sugli effetti dannosi del disboscamento, a toglier la silvicoltura dallo stato d'empirismo in cui giace e a promuovere un'istruzione, una disciplina silvana conforme ai lumi dell'epoca e ai bisogni incalzanti; a chi, sempre vincolato al reale, stretto dai fatti, ricco di attitudini tecniche, costantemente affezionato ai più gravi problemi dell'Italia rinnovata, attende a mantenere accese le controversie su quanto riflette all'economia nazionale, e sempre cerca alla scienza, alla carità, al genio del tornaconto, a privati, a comuni, a provincie, allo Stato che si conservi, si migliori, si abbelli sempre più questa nostra patria, si collabori colla natura a conservare ed esplicare i tesori di questa *saturnia tellus*, a chi può vantare titoli siffatti alla pubblica considerazione, alla nazionale benemerenza, non occorrono i nostri elogi meschini.

Noi non vogliamo azzardar presagi intorno alla sorte che toccherà al progetto di legge, e ai disegni così italianamente arditi dell'on. Torelli. Ma se alla vastità del problema ed alla copia dei mezzi voluti per una soluzione di esso possono contrastare e le condizioni non floride dell'Erario pubblico, e le paure non irragionevoli del capitale, e le sollecitudini non febbrili del legislatore; se tra le molte difficoltà che attraversano l'impresa divisata da quell'uomo di senno e di cuore dovrà porsi anche il fatto del problema, contro sua volontà, di troppo ampliato, e la circostanza stessa che, nonostante la diversità, se non dell'ultimo fine, dello scopo immediato, del campo d'operazione e dei mezzi, già esiste, approvato dai due rami del Parlamento, il progetto di legge concordato fra i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, *Sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi*, di questo non ci pare si possa dubitare che l'on. Torelli ha soddisfatto al còmpito suo affacciando una questione che vuol essere risolta e presto, come comandano e il decoro e gli interessi più vitali del paese.

Dopo tutto, l'on. Torelli ama ripetere coll'eroe ateniese: « batti, ma ascolta » e concorda pienamente colle Sante Scritture, laddove accennano alla fede che muove le montagne.

G. Robustelli.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 23 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno.......	1|2 coperto	—	25,8	12,9
Domodossola	sereno	—	28,8	11,7
Milano........	coperto	—	30,2	19,0
Verona.......	coperto	—	29,5	20,1
Venezia......	coperto	calmo	28,2	17,0
Torino........	coperto	—	27,5	17,3
Parma........	coperto	—	30,6	18,0
Modena.......	nebbioso	—	31,4	17,5
Genova.......	coperto	calmo	25,8	20,4
Pesaro........	sereno	calmo	29,7	18,8
P. Maurizio..	1|4 coperto	agitato	26,2	20,3
Firenze.......	sereno	—	27,8	16,3
Urbino........	sereno	—	25,4	19,0
Ancona.......	sereno	calmo	28,7	20,7
Livorno......	sereno	calmo	27,0	18,0
Perugia......	sereno	—	25,1	16,9
Camerino....	sereno	—	24,3	14,2
Portoferraio.	1|4 coperto	mosso	26,9	22,2
Aquila........	sereno	—	25,0	14,1
Roma.........	sereno	—	27,3	17,5
Foggia........	sereno	—	31,1	20,9
Napoli........	sereno	calmo	27,3	19,8
Portotorres..	sereno	calmo	—	—
Potenza......	sereno	—	23,1	12,9
Lecce.........	sereno	—	30,0	20,9
Cosenza......	sereno	—	29,4	17,8
Cagliari......	sereno	calmo	30,0	21,0
Catanzaro...	sereno	—	27,6	21,0
Reggio Cal...	sereno	legg. mosso	27,7	22,3
Palermo......	sereno	calmo	32,1	19,5
Caltanissetta	sereno	—	27,6	17,0
P. Empedocle	sereno	legg. mosso	24,9	19,3
Siracusa......	sereno	legg. mosso	28,8	22,0

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 23 agosto 1882.

Pressione molto bassa sull'Europa settentrionale; molto uniforme intorno al 759 sulla meridionale; minima (735) sul mare del Nord; massima (760) a Corogna.

Ieri venti forti da SW ad W in molte stazioni del continente; da W a NW nelle isole.

Stamane cielo coperto sulla valle padana; quasi sereno altrove; maestro moderato a Cagliari, San Teodoro e Malta; venti vari altrove.

Temperatura generalmente diminuita.

Mare agitato a Porto Maurizio e a San Teodoro; calmo in generale altrove.

Probabilità: venti meridionali deboli a freschi; qualche pioggia al nord.

Osservatorio del Collegio Romano — 23 agosto 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,3	759,2	759,0	759,9
Termomet. esterno (centigrado)	20,4	29,5	28,5	23,4
Umidità relativa....	78	46	50	78
Umidità assoluta...	13,89	13,97	14,59	16,68
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 1	SW. 6	SW. 9	SW. 4
Stato del cielo.......	0. sereno	1. cumuli	0. sereno	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 29,5 C. = 23,6 R. | Min. = 17,5 C. = 14,0 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 24 agosto 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 85	87 80	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 »
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	91 10
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 05
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 »	1000 »	—	—	—	—	—	—	1100 »
Banca Generale	»	500 »	250 »	—	—	577 50	577 »	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 »	250 »	—	—	642 50	642 »	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	452 50
Fondiaria (Incendi)	—	500 »	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 »	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	975 »	970 »	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	522 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	897 »
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 »	150 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 »	125 »	—	—	290 »	285 »	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 »	100 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	458 »
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	271 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1a e 2a emissione	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	100 97½	100 72½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 47	25 42	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 45	20 43	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 90 fine.

Parigi *chèques* 101 90.

Banca Generale 576 50, 576 75, 577 50 fine.

Il Sindaco: A. Pieri.

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di Agosto 1882.

Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Descrizione	Parziale		Totale
Cassa e riserva				L. 68,855,299 50
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 65,078,460 05		
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 193,962 63		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 42,037 45	»	65,314,460 13
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni				» 40,822,981 93
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 38,185,147 66		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 716,759 25		39,014,808 69
	Effetti ricevuti all'incasso	» 112,901 78		
Crediti				» 31,167,887 52
Sofferenze				» 5,067,597 66
Depositi				» 106,124,039 22
Partite varie				» 27,709,042 95
	Totale			L. 404,076,117 60
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			» 2,927,279 89
	Totale generale			L. 407,003,397 49

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 48,750,000 »
Massa di rispetto	» 2,400,506 80
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	» 135,927,316 50
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	» 64,462,619 38
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 19,695,623 73
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 106,124,039 22
Partite varie	» 24,298,238 27
Totale	L. 401,658,343 90
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 5,345,053 59
Totale generale	L. 407,003,397 49

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 20,031,277 40
Bronzo	» 4,579 60
Biglietti consorziali	» 65,808,442 50
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 3,011,000 »
Totale	L. 88,855,299 50

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5 »
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7 »
Sui conti correnti passivi	» 2 1|2 a 3

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Somma
da L. 50	478,833	L. 23,941,650 »
da L. 100	540,224	» 54,022,400 »
da L. 200	41,773	» 8,354,600 »
da L. 500	50,417	» 25,208,500 »
da L. 1000	23,929	» 23,929,000 »
Totale		L. 135,456,150 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	Numero	Somma
Da cent. 0,50	N. 264,387	L. 132,193 50
Lira 1	» »	» »
» 2	» 724	» 1,448 »
» 5	» 28,103	» 140,515 »
» 10	» 2,794	» 27,940 »
» 20	» 4,341	» 86,820 »
» 250	» 329	» 82,250 »
	Fedi a Cassiere A/F	» »
Totale		L. 135,927,316 50

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . . L. 135,927,316 50 è di uno a 2 78

Il rapporto fra la riserva L. 85,844,299 50 { la circolazione L. 135,927,316 50, e gli altri debiti a vista » 64,462,619 38 } L. 200,389,935 88 è di uno a 2 33

Prezzo corrente delle azioni	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 45,327,060 92.

Visto: **Il Direttore Generale**
D. CONSIGLIO.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. Marino.

Il Ragioniere Generale
R. Puzziello.

621

Cassa di Risparmio in Roma.

(1a **diffidazione**).

La signora Annunziata Angelucci, intestataria del libretto n. 9272, Serie 2a, ha diffidata la Cassa suddetta di non rimborsare il contenuto del suddetto libretto ad altri, asserendo di averlo smarrito.

Ond'è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto, che, non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore della sopra nominata intestataria.

Li 21 agosto 1882. 4608

REGIA PRETURA

del 5° mandamento di Roma.

Il sottoscritto cancelliere, a senso e per gli effetti dell'art. 955 del Codice civile,

Notifica

Che la signora De Santis Giuseppa fu Gaspare, assistita dal proprio marito signor Adamo Consolini, domiciliata in Roma, piazza Pollarola, n. 5, nel dì 12 agosto corrente dichiarò nella cancelleria della suddetta Pretura di accettare col beneficio dell'inventario la eredità intestata del di lei germano De Santis Filippo fu Gaspare, cessato di vita il 7 agosto andante, in Roma, nella sua ultima dimora, via Portico d'Ottavia, n. 85.

Roma, il 21 agosto 1882.

4668 L. Imperatori canc.

REGIA PRETURA

del 3° mandamento di Roma.

Ad istanza del signor Vittorio Gatti, cancelliere della detta Pretura, nella qualifica di agente demaniale per le riscossioni, domiciliato nel proprio ufficio,

Io sottoscritto usciere addetto alla R. Pretura del 2° mandamento di Roma,

Visti gli avvisi di pagamento 26 giugno 1882, ed in seguito di due sentenze rese dal pretore del detto 2° mandamento, ad istanza di Nazzareno Giangrossi, ammesso al gratuito patrocinio, e le note di spese,

Ho fatto precetto ai signori Pagnoncelli Paolina e Polidori Benedetto, d'incognito domicilio, di pagare nel termine di giorni 15 successivi alla notifica del presente atto lire 310 40, per le spese di giudizio come sopra, e successive, ed in mancanza si procederà all'esecuzione mobiliare anche presso terzi.

Roma, 22 agosto 1882.

L'usciere del 2° mandamento
4659 Temistocle Semprebene.

AVVISO. 4654

(1a *pubblicazione*)

Faccio noto per ogni conseguente effetto di ragione e di legge che, intendendo valermi della facoltà concessami dall'art. 712 del Codice di procedura civile e relative disposizioni, resta interdetto a chiunque d'introdursi nel latifondo di mia proprietà, situato in Villagrossa, frazione del comune di Casteldario, per esercitarvi qualsiasi genere di caccia e pesca, e che a tale scopo, dopo aver dato corso a tutti i precedenti dalla legge prescritti, sono posti ad ogni accesso del detto latifondo pali e tabelle indicanti tale divieto.

Allo scopo di far maggiormente nota tale determinazione, il presente è fatto affiggere all'albo del comune di Casteldario e frazioni da esso dipendenti, ed inserito nel Foglio degli annunzi legali per questa provincia.

Detto latifondo di Villagrossa è composto di due appezzamenti, il maggiore dei quali è circondato da strade comunali con fosso laterale ed acqua, dalla Seriola Dal Pozzo, da Molinella, dal fosso di scolo detto Marchesan. Il minore pure da strade comunali con fosso ed acqua e dall'alveo Allegrezza.

Mantova, 3 agosto 1882.

Piatti Dal Pozzo conte Vittorio.

AVVISO.

Il sottoscritto fa pubblicamente noto che ad ore 10 antim. del giorno 15 settembre 1882, ed occorrendo un secondo e terzo incanto, nei giorni 21 e 27 settembre 1882, avanti l'illustrissimo pretore del V mandamento di Roma (via S. Egidio in Trastevere a S. M.), avrà luogo la vendita coatta a subasta dei beni stabili in danno del debitore di pubbliche imposte indicato nel seguente elenco, e ciò con l'osservanza delle disposizioni della legge 20 aprile 1871 e relativo regolamento.

DEBITORE ESPROPRIANDO	DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI	Mappa	Numero di mappa	Superficie	Rendita censuaria	Prezzo	CONFINI
Gavazzi Nicola fu Girolamo .	Utile dominio del canneto in enfiteusi perpetua a favore del Monastero e monaci di San Paolo, in vocabolo Valco, fuori Porta San Paolo.	1	66	7 83	93 02	69 02	Mattina: Notarangeli Faustino fu Giovanni — Mezzogiorno: Piazza della Chiesa di San Paolo — Sera: Celli Marianna vedova Belli.

Dall'Esattoria comunale, Roma, 7 luglio 1882. 4618 *Per L'Esattore*: FEDERICO CAPRARO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Appalto di Esattorie delle imposte pel quinquennio 1883-1887

AVVISO PER LE SECONDE ASTE.

In seguito alla deserzione delle prime aste, dovendosi procedere al secondo incanto per l'appalto delle Esattorie sottonotate per il quinquennio 1883-1887 a termini della legge 20 aprile 1871, nº 192 (serie 2ª), si rende noto quanto segue:

I. Alle ore 10 antimeridiane, nelle sale comunali dei comuni ove son poste le Esattorie, nei giorni rispettivamente indicati nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti autorità, saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle Esattorie nella tabella stessa indicate.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalle leggi 20 aprile 1871, nº 192; 30 dicembre 1876, nº 3591 (serie 2ª), e 2 aprile 1882, nº 674 (serie 3ª); dal regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, nº 738, modificato con Regio decreto 30 luglio 1882; dal Regio decreto sulle riscossioni della tassa sulla macinazione dei cereali 14 maggio 1882, n. 740, modificato col Regio decreto 8 giugno 1882; dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739; dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751, modificato con decreto Ministeriale 30 luglio 1882, che approva la tariffa per gli atti esecutivi, e dai capitoli speciali che per ciascuna Esattoria siano stati deliberati.

All'esattore spetta la riscossione delle tasse della Camera di commercio mediante l'identico aggio delle imposte e cogli stessi obblighi.

Nessun aggio è dovuto all'esattore per le somme per le quali è cenno nell'articolo 31 del precitato R. decreto 14 maggio 1882, n. 740.

III. Il metodo col quale saranno tenute le aste essendo quello delle schede segrete non sarà ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni 100 lire.

L'aggiudicazione dell'esercizio della Esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

In questi secondi incanti si addiverrà alla aggiudicazione quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il comune o Consorzio soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta, devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 per cento dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in denaro o in rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di lire 87 50 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 16 agosto 1882, n. 191.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito devono avere unite le cedole dei semestri di cui non sia ancora incominciata la decorrenza.

IX. Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della Cassa del comune, di quella della provincia o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1 dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, nº 739 (serie 3ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16, 17 e 101 della legge 20 aprile 1871, e 23, 24 e 25 del regolamento approvato col R. decreto 14 maggio 1882, nº 738 (serie 3ª).

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, saranno riprodotte, come prescrive l'articolo 13 del nuovo regolamento, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 95 del vigente regolamento sulla Contabilità dello Stato.

XIII. Staranno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'incanto, comprese quelle per la indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima quanto della seconda asta. A termini dell'articolo 99 della legge 20 aprile 1871 sono esenti dalla tassa di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di Esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'Agenzia delle imposte dirette, e la segreteria comunale, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti, ed i capitoli normali di sopra citati, nonchè i capitoli speciali che siano stati deliberati.

ESATTORIE — Data in cui ha luogo l'asta e metodo che si seguirà nella medesima	COMUNI compresi nel circolo esattoriale	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale è aperta l'asta: sulle imposte, sovrimp., sovrimp. cam. e sulle altre risc. da effett. coll'obbligo del non scosso per scosso.	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale è aperta l'asta: sulle entrate comunali per le quali non havvi l'obbligo del non scosso per scosso.	AMMONTARE presunto delle riscossioni annuali	AMMONTARE della complessiva cauzione da prestarsi dall'esattore, compresa quella pel servizio di cassa comunale e quella per le tasse camerali e consorziali.	AMMONTARE del deposito da farsi per concorrere all'asta (Art. 7 della legge e 10 del regolam.)	CONDIZIONI ESSENZIALI dei capitoli speciali — (Se non vi sono capitoli speciali se ne fa cenno)
Leprignano - 2 settembre 1882 - Offerte segrete.	Leprignano . .	6 »	»	84,291 78	14,200 »	1,685 84	Cassa com. e riscoss. delle entrate comunali, coll'obbligo del non scosso per scosso.
Mandela - 11 settembre 1882 - Offerte segrete.	Mandela . . .	7 50	»	20,006 51	5,400 »	400 13	Idem
Roccasecca - 11 settembre 1882 - Offerte segrete.	Roccasecca . .	6 »	6 »	19,793 66	3,400 »	395 87	Idem come sopra, senza obbligo. Non vi sono capitoli speciali.
Vallinfreda - 1º settembre 1882 - Offerte segrete.	Vallinfreda . .	6 »	»	22,366 87	8,700 »	447 34	Idem come sopra, coll'obbligo. Vi sono capitoli speciali.
Vivaro Romano - 11 settembre 1882 - Offerte segrete.	Vivaro Romano .	5 »	»	18,038 15	2,600 »	360 76	Idem

Il presente avviso sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, conforme è prescritto dall'art. 5 della legge 30 giugno 1876, n. 3195 (Serie 2ª).

Roma, il 17 agosto 1882. 4630 *L'Intendente*: TARCHETTI.

REGIO LICEO GINNASIALE MARIO PAGANO
e Convitto Nazionale in Campobasso

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di domenica 3 settembre entrante mese, alle ore 10 antim., colla continuazione, nel locale del detto Istituto, si procederà alla subasta, ad estinzione di candela, per lo affitto delle terre della tenuta Cantalupo, di proprietà dell'Istituto medesimo.

La licitazione sarà fatta in aumento dello estaglio di lire 126 per ciascuna versura, fissato per base dell'asta, e con le seguenti infrascritte condizioni.

Sono quindi invitati tutti coloro che intendono concorrere all'affitto di cui si tratta di presentarsi nel locale dell'Istituto negli indicati giorno ed ora.

Descrizione del fondo:

La tenuta Cantalupo, di proprietà del Convitto Nazionale Sannitico, in Campobasso, sita nel tenimento di Rotello, provincia di Molise, è della estensione di versure 365 40, pari ad ettari 451 44 57, comprese le strade che l'attraversano, l'area del Casone, con la cappella e piazzale davanti al Casone medesimo, confinante col bosco comunale di Rotello, vallone Cannuccia, torrente Lavarana, naturali di Serracapriola, tratturo nazionale che la interseca e torrente Saccione.

Essa è di natura seminatoriale ed è divisa in sei sezioni, cioè:

1. Sezione Cannuccia, estesa versure 48, pari ad ettari 59 25 60, confinante col bosco di Rotello, torrente Cannuccia, con l'altra sezione Casone-Monacella e con la strada che da Rotello mena a Serracapriola.

2. Sezione Pinciarella, estesa versure 51, pari ad ettari 62 95 95, confinante col bosco di Rotello, strada che da Rotello mena a Serracapriola, sezione Casone-Monacella e torrente Saccione.

3. Sezione Casone-Monacella, estesa versure 77 e passi 16, pari ad ettari 95 38 68, confinante con la sezione Cannuccia, torrente Lavarana, strada che da Rotello mena a Serracapriola, sezione Parco dei Buoi, sezione Pezza dei Segatori, torrente Saccione e sezione Pinciarella.

4. Sezione Parco dei Buoi, estesa versure 64 e passi 8, pari ad ettari 79 16 26, confinanti colla sezione Casone-Monacella, strada che da Rotello mena a Serracapriola, col torrente Lavarana, tratturo nazionale, strada vicinale che dal Casone mena al tratturo.

5. Sezione Pezza dei Segatori, estesa versure 50, pari ad ettari 61 72 50, confinanti con la suddetta strada vicinale, tratturo nazionale, torrente Saccione e sezione Casone-Monacella.

6. Sezione Trigneta, estesa versure 55 e passi 29, pari ad ettari 68 49 43, confinanti con diversi naturali di Serracapriola, torrente Saccione e tratturo nazionale.

Condizioni.

1. La subasta di affitto, in seguito ad avviso d'asta che sarà pubblicato nei modi di legge, sarà aperta per tutta la tenuta in un solo lotto, ed in mancanza di concorrenti suddivisa in dette sezioni in sei lotti separati, sulla base dell'annuo estaglio di lire centoventisei per ciascuna versura di costumanza locale, pari ad ettaro 1 23 46.

2. L'affitto durerà anni nove continui, incominciando a decorrere dal 1° settembre corrente anno 1882, meno per la sezione Pinciarella che avrà la durata di anni sei, a cominciarlo quando finirà la locazione in corso; e per tutte le sezioni, ossia per tutta la tenuta lo affitto terminerà col solo decorrimento del termine nel 31 agosto futuro anno 1891, senza bisogno di congedo, o di altri atti richiesti da costumanza locale, restando a beneficio del Convitto, che non sarà tenuto ad alcun indennizzo, qualsivoglia miglioria praticata sulle terre locate, nonchè le maggesi, la paglia, lo strame, il concime, i pagliai e le altre comodità che potessero trovarsi sul suolo locato alla fine della locazione, lasciandosi reciprocamente tra vecchi e nuovi conduttori i comodi occorrenti pei lavori dell'anno seguente e alle residuali raccolte, ai sensi dello articolo 1652 del Codice civile in vigore.

3. Durante la locazione, l'annuale estaglio delle terre, che risulterà dalla gara delle subaste, sarà pagato, libero e netto di qualsiasi ritenuta, in Campobasso, nel locale del Convitto, e nelle mani del suo legale rappresentante, in tre rate quadrimestrali sempre anticipate, a cominciare a decorrere la prima il primo giorno della locazione, e così il primo giorno di ogni quadrimestre sino al termine dell'affitto, senza bisogno di costituirsi in mora i debitori che v'incorreranno mercè la sola scadenza dei termini.

4. Non pagandosi lo estaglio nelle scadenze quadrimestrali anticipate, come sopra stabilito, decorrerà sulle somme scadute l'interesse convenzionale del sette per cento all'anno, a contare dalle rispettive scadenze per fino alla effettiva soddisfazione, ed anche senza bisogno di mettere in mora i debitori, i quali s'intenderanno esservi incorsi con la sola scadenza dei termini.

5. Per non lasciare impoverite le terre, i conduttori dovranno, a seconda della rotazione agraria locale, avvicendare la coltura dei cereali, cioè: grano, granone, fave, patate, orzo, legumi, avena, fave ed altri cereali, e coltivare le terre stesse da buoni padri di famiglia, senza potersene mutare la forma seminatoriale, ed in modo da lasciare maggesata almeno una quarta parte di ciascuna sezione al finire della locazione, pel comodo dei nuovi affittatori, che non dovranno pagare alcuna somma per detti maggesi, che resteranno a profitto del Convitto, senza indennizzo, come si è detto.

6. Gli aggiudicatari conduttori non potranno associare o sostituire altri al loro contratto, nè subaffittare le terre loro affittate senza il permesso in iscritto dell'Amministrazione, ed espressamente rinunciano a tutti i casi fortuiti, ordinari e straordinari, anche inopinati, e specialmente ai danni che potessero loro derivare da qualunque incendio delle messi.

7. Gli aggiudicatari conduttori si obbligano di pagare l'annuo estaglio che si avrà dalla gara delle subaste per ciascuna versura, in ragione della estensione effettiva di ognuna delle sezioni, quale risulterà in seguito di rimisura della tenuta già disposta dall'autorità superiore, intendendosi l'affitto conchiudersi a misura e non a corpo, con l'obbligo di pagare la differenza anche quando fosse minore del vigesimo.

8. I conduttori della sezione Casone-Monacella, nella quale esiste un piccolo oliveto con n. 213 alberi di olivo, che dovranno rispettare e coltivare da buoni padri di famiglia, nel percepirne i frutti, perchè fa parte della estensione loro locata, si obbligano solidalmente ed indivisibilmente di rispondere di qualunque danno che potrà in esso verificarsi per loro colpa, o per quella dei loro dipendenti. Simile obbligo s'intenderà solidalmente assunto per ciascuna sezione in quanto agli altri alberi esistenti nella tenuta, e da consegnarsi dagli attuali coloni al termine della locazione in corso.

9. Resteranno ad uso comune di tutti i conduttori i pozzi che attualmente esistono nella tenuta, la così detta *Campana* per raccogliere le messi, le strade che la intersecano, e la cappella per la celebrazione della messa, qualora gli affittatori a loro spesa intendano farla celebrare.

10. Dei locali soprani e sottani del Casone sarà fatta dall'Amministrazione un'equa ripartizione in sei parti, con l'obbligo che in una di esse dovrà alloggiare il guardiano della tenuta, il quale sarà retribuito nella maggior parte dagli affittatori per la vigilanza e custodia dei loro seminati, e cereali prodotti, se lo credono, e gratificato dal Convitto per la custodia dei pozzi, strade e fabbricati; e dietro sorteggio ne sarà attribuito il godimento agli affittatori di ciascuna delle sei sezioni, nella quale trovasi divisa la tenuta.

11. Di comune accordo tutti i conduttori della tenuta, ovvero la maggior parte di essi, potranno proporre all'Amministrazione del Convitto il guardiano della tenuta stessa, rimanendo però la nomina di esso di pieno diritto della Amministrazione medesima.

12. Al solo Convitto rimane la libertà di insistere sulla totale esecuzione del contratto, o di chiedere la risoluzione in caso d'inadempimento degli obblighi assunti. Senza pregiudizio ancora dell'altro privilegio ad esso spettante su i frutti, e sul valore di ciò che serve ad istruire le terre locate, ovvero alla coltura di esse, oltre al diritto ereditario per gli estagli scaduti e non pagati da potersi esigere in tutti i modi che la legge ed il contratto consentono.

13. Gli aggiudicatari conduttori della intera tenuta, ovvero di ciascuna delle sei sezioni, solidalmente ed indivisibilmente si obbligano non a muovere, nè fare trasportare fuori la tenuta i cereali prima di pagare le scadute rate di estaglio, e di rispondere di tutti i danni, interessi che per qualunque siasi ragione il Convitto potesse risentire, come pure solidalmente ed indivisibilmente rimangono obbligati per ciascuna sezione al pagamento dello annuale estaglio, da corrispondersi quadrimestralmente sempre anticipato, nelle scadenze sopra stabilite.

14. Mancando i conduttori agli obblighi solidalmente assunti, s'intenderà *ipso jure* risoluto il contratto di locazione, restando in facoltà della sola Amministrazione del Convitto di procedere a nuovo affitto a tutto loro rischio e pericolo.

15. Gli aggiudicatari conduttori della intera tenuta, o di ciascuna delle sezioni, dovranno dare una idonea cauzione a giudizio dell'Amministrazione del Convitto, sia per essere ammessi a licitare, sia per garentire gl'interessi del Convitto dopo la subasta.

16. Per la esecuzione di tutte le loro obbligazioni che solidalmente ed indivisibilmente assumeranno, i conduttori eligeranno il loro domicilio nella casa comunale di Campobasso, dove potranno intimarsi anche i precetti, oltre alle sentenze di condanna, ed alla copia esecutiva del relativo istrumento.

17. Tutte le spese di subasta, d'istrumento, di tasse registro, copie esecutive degli istrumenti ed iscrizioni resteranno a carico degli offerenti aggiudicatari, che dovranno prima degli incanti depositare inoltre una somma all'uopo sufficiente a giudizio dell'Amministrazione del Convitto, e nelle mani del suo legale rappresentante.

18. Chiusa la subasta gli aggiudicatari si intenderanno validamente obbligati, anche prima di stipularsi l'analogo istrumento.

19. Gli atti di subasta saranno sottoposti all'approvazione di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, e, questa impartita, sarà il contratto ritenuto valido anche nello interesse dell'Amministrazione, e sarà consacrato in pubblico istrumento a spesa degli aggiudicatari.

Campobasso, 17 agosto 1882.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il Preside Rettore Presidente: F. TROMBONE.

4570

LA PROVINCIALE

SOCIETÀ DI MUTUE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INCENDI

Sede Sociale — CUNEO, *Via Nizza*, 49

Avviso di convocazione dell'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione in sua seduta del 15 andante ha deliberato la convocazione dell'assemblea generale dei soci pel giorno 13 del prossimo settembre, nella sala delle adunanze consigliari presso la sede sociale, alle ore 2 pomeridiane, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, esercizio 1881;
Id. id. preventivo, id. 1882.

4643 *Il Direttore*: S. SUGLIANO.

N. 249.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antim. di martedì 12 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Macerata, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione del tronco della ferrovia Macerata-Albacina-Fabriano, compreso fra le stazioni di Matelica e Sanseverino, della lunghezza di metri 18060, *in provincia di Macerata, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 1,630,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 10 giugno 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Macerata.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 12 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 66,000, ed in L. 132,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 22 agosto 1882.

4660 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 2, situata nel comune di Dueville (Passo di Riva), assegnata per le leve al magazzino di Vicenza, e del presunto reddito lordo di lire 77.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 19 agosto 1882.

4612 *L'Intendente*: PORTA.

INTENDENZA DI FINANZA DI TORINO

AVVISO.

In relazione al precedente avviso d'asta del 1° agosto 1882 per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di generi di privativa in Morgex, si rende noto che nel secondo incanto seguito il 18 detto mese di agosto, l'appalto per un novennio del succitato spaccio all'ingrosso venne deliberato per la minore provvigione stata offerta in lire 14 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei sali, e in lire 4 25 per ogni 100 lire sul prezzo d'acquisto dei tabacchi, e che la presentazione di migliori offerte in diminuzione non inferiore al ventesimo della preindicata provvigione potrà essere fatta nell'ufficio di questa Intendenza nel termine perentorio di giorni 15, decorribili da oggi e scadenti alle ore 12 meridiane del giorno 4 del mese di settembre 1882.

Torino, lì 18 agosto 1882.

4607 Per l'Intendente — *Il 1° Segretario*: DEROSSI GIOVANNI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso di seguita aggiudicazione.

In seguito all'avviso d'asta a stampa del dì 4 volgente mese di agosto, essendosi nel dì 21 del mese stesso proceduto all'incanto per lo

Appalto dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte, sulle strade ordinarie della provincia di Napoli,

è rimasto provvisoriamente aggiudicato col ribasso di lire 3 per ogni cento, sulla somma approssimativa durante l'appalto a base d'asta, che perciò da lire 67,680, si è ridotto a lire 65,649 60.

Si notifica ciò per le offerte di ribasso, che si volessero produrre, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, nel termine utile che scadrà addì 11 dell'entrante mese di settembre, alle ore 12 meridiane precise.

Napoli, 24 agosto 1882.

4640 *Il Segretario delegato*: P. GALATRO.

REGIA PRETURA
del 4° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto, a mente degli articoli 981 del Codice civile e 896 di Procedura civile, rende di pubblica ragione che con decreto di questa Pretura del 12, registrato il 16 corrente agosto al n. 3, n. 6256, sulle istanze della Vannutelli Fredesvinda, di Roma, ammessa al gratuito patrocinio dalla Commissione del Tribunale civile e correzionale di questa città il 31 ottobre 1875, venne reputata giacente l'eredità della defunta Virginia Vannutelli, e nominato curatore della eredità stessa il proposto signor avvocato Luigi Ottoni, domiciliato qui in Roma, via dei Pastini, n. 133.

Roma, 4° mand., lì 22 agosto 1882.

4626 Il canc. TURCI.

AVVISO.

Ill.mo signor Presidente del Tribunale civile e correzionale di Frosinone,

Il sottoscritto, come procuratore ufficioso di Paolina Angelotti e del di lei marito Pietro Aretucci, ammessi al gratuito patrocinio con decreto della Commissione in data 15 giugno 1882, fa istanza alla Signoria Vostra perchè nomini un perito per la stima dei seguenti fondi, da espropriarsi a danno di Alessandro Magni, di Anagni, tanto in nome proprio, quanto come padre e legittimo amministratore dei minori Maria ed Olga, figlie ed eredi della fu Guglielmina Angelotti:

1. Casa di abitazione, sita in Anagni, con orto annesso, in contrada Santa Maria, segnata in mappa coi nn. 738, 740, 743, confinanti Passa ed Anzileoni.
2. Terreno seminativo, vocabolo Valle del Fico, segnato in mappa sezione 5ª col n. 210, confinante i beni della Parrocchia di Santa Maria di Filettino.
3. Terreno in vocabolo Valle Vona, segnato in mappa sez. 5ª col n. 179, confinanti Bacchetti, strada e territorio di Ferentino.
4. Terreno seminativo, olivato, vocabolo Vignola, segnato in mappa col num. 727, confinante col Seminario di Anagni.
5. Terreno alberato, vitato, vocabolo Bussano, segnato in mappa sez. 9ª coi nn. 469, 484, confinante la pubblica cava ed Ambrosi.

Frosinone, 19 agosto 1882.

4579 AVV. GIACINTO SCIFELLI proc.

DIFFIDAZIONE.

Si deduce a pubblica notizia che l'usciere addetto alla Regia Pretura di Anagni ha dichiarato ed affermato a Mazza Angelo fu Antonio, contadino, domiciliato in Anagni, nonchè al signor sindaco di Anagni, nella persona del signor Luigi Ceprani, ed a chiunque altro di ragione, col mezzo di affissione, il seguente fatto:

Che il signor Gaetano Gigli di Adriano nel giorno 11 giugno 1880 prese in affitto i locali sotterranei da ridursi per uso tinello, posti nell'ex-Convento di San Giacomo, fuori della porta Cerere di quella città, per la durata di anni cinque, cioè dal 1° febbraio 1881 al 31 gennaio 1886, stipulandone relativo contratto, registrato li 20 giugno 1881, al n. 219, pag. 198, vol. 5;

Che in suo nome e vece e nel solo ed esclusivo suo comodo fece figurare come contraente nel suddetto contratto il Mazza Angelo, che a quell'epoca si trovava al suo servizio.

Tutto ciò si dichiara per ogni effetto di legge e di ragione.

4636 AVV. LORENZO GIAMPAOLI.

R. Tribunale civile di Vercelli.
Dichiarazione d'assenza.

(1ª *pubblicazione*)

A senso e per gli effetti dell'art. 23 del Codice civile, si notifica che con sentenza 5 luglio 1882 del Tribunale civile di Vercelli, radunato in camera di consiglio, sull'istanza di Carando Pietro fu Giuseppe, residente in Cigliano, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 17 giugno 1882 dell'onorevole Commissione sedente presso il Tribunale stesso, venne commesso al signor pretore di Cigliano di assumere informazioni in ordine all'assenza e causa di essa di Carando Giovanni fu Giuseppe, domiciliato in Cigliano, d'onde è scomparso fin dal 1859, senza dare più notizie di sè.

Quali informazioni vennero assunte, conforme a quanto sovra, con verbale 2 agosto 1882, seguito, in esecuzione di detta sentenza, avanti il signor pretore di Cigliano.

Vercelli, 15 agosto 1882.

AVV. DUSNASI sost. MACCO procuratore.

4586

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.

MUNICIPIO DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

Nel giorno 2 dell'entrante mese di settembre, alle ore due pomeridiane, si terrà in questa residenza municipale, innanzi al sottoscritto, od a chi ne farà le veci, un pubblico incanto ad estinzione di candela, a termini abbreviati ad otto giorni, giusta la deliberazione della Giunta comunale del 28 luglio scorso, per l'appalto del rinforzamento della scogliera in base al muro di sostegno della nuova via Caracciolo, dallo sbarcatoio Lissa alla grande terrazza.

Tale appalto sarà regolato dal capitolato speciale di patti e condizioni approvato con la medesima deliberazione della Giunta comunale del 28 luglio scorso, il quale capitolato è ostensivo a chiunque presso l'8° ufficio di questa Amministrazione.

La licitazione sarà aperta sulla somma di lire 78,127 42, giusta il progetto estimativo compilato addì 21 giugno 1882, ed approvato con la suddetta deliberazione della Giunta del 28 luglio scorso.

Saranno ammessi a licitare solamente gl'intraprenditori riconosciuti idonei dal Consiglio tecnico municipale per lavori marittimi, e proveranno di aver depositato nella Tesoreria del Municipio la somma di lire tremila a titolo di cauzione provvisoria nei valori istessi qui appresso indicati per la cauzione diffinitiva.

Nell'atto dell'aggiudicazione l'appaltatore nominerà altro intraprenditore che abbia anco esso ottenuto il certificato di idoneità nei modi indicati di sopra, e che dovrà sostituire l'aggiudicatario nei casi indicati nello articolo 9 del capitolato suddetto. Nell'atto istesso l'aggiudicatario dovrà dichiarare o eleggere il suo domicilio in Napoli per tutte le conseguenze della aggiudicazione.

La cauzione definitiva sarà di lire ottomila, da fornirsi o in contanti o in cartelle al portatore di rendita italiana 5 per cento, calcolata al corso di Borsa del giorno del deposito, e corredata delle relative cedole semestrali, comprese quelle del semestre in corso, ovvero in titoli del Prestito Municipale unificato, calcolati al corso del giorno stesso, similmente muniti delle cedole in corso.

L'appaltatore dovrà compiere l'opera di cui nel succennato progetto nel termine di giorni centoventi lavorativi, a decorrere da quello della consegna, di cui all'art. 21 del capitolato suddetto.

L'aggiudicazione sarà fatta a chi offrirà maggiore ribasso sulla somma indicata di sopra, salvo il procedimento legale pel ventesimo, il quale ribasso andrà applicato anche a lavori che per avventura occorressero o non preveduti, o al di là del progetto.

Le offerte di ventesimo, in caso di aggiudicazione, dovranno presentarsi al segretario generale di quest'Amministrazione, non più tardi delle ore 2 pomeridiane del giorno 16 settembre 1882, con domanda scritta sopra carta da bollo di una lira, ed accompagnate dal ricevo del deposito della cauzione provvisoria in lire tremila.

Tutte le spese per gli atti d'incanto, gli annunzi legali, stampe di manifesti, tassa di registro, e quelle per la stipulazione del contratto, e per la spedizione della copia esecutiva da rilasciarsi al Municipio, con due altre copie in carta libera, come ancora tutte le spese che potranno essere occasionate dal deposito della cauzione nella Cassa dei Depositi e Prestiti per tutta la durata di tal deposito, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Dal Palazzo Municipale di San Giacomo, 21 agosto 1882.

Il Sindaco: G. GIUSSO.

4641 *Il Segretario generale*: C. CAMMAROTA.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI DISTACCAMENTO DEL RECLUSORIO MILITARE DI SAVONA

AVVISO DI SECONDA ASTA stante la deserzione della prima.

Si notifica che nel giorno 6 settembre 1882 si procederà in Savona, alle ore 12 meridiane, avanti al Consiglio suddetto, nuovamente all'appalto delle seguenti provviste occorrenti per l'anno 1883:

N° d'ordine del campionario	INDICAZIONE DELLE MATERIE	Dimensioni — *Millimetri*	Lotto	QUANTITÀ in Chil.	QUANTITÀ in Metri	PREZZO per ogni risma, chilog. o metro	IMPORTO per ciascuna quantità	IMPORTO per ciascun lotto	SOMMA di cauzione per ciascun lotto
19	Pergamena animale.	»	8°	3000	»	5 »	15,000 »	15,000 »	1500 »
20	Tela inglese assortita in vari colori, alta metri 0 95 . . .	»	9°	»	1300	1 20	1,560 »	1,560 »	150 »
21	Cartoni paglia.	920 × 720		12000	»	0 35	4,200 »		
22	Cartoni bigi	950 × 750	10°	3000	»	0 40	1,200 »	6,300 »	600 »
23	Cartoni bianchi incollati per uso di stampa.	650 × 500		1000	»	0 90	900 »		
						Totali L.	22,860 »	22,860 »	

Termine per le consegne — La consegna delle suindicate carte e materie prime dovrà esser fatta in quattro rate trimestrali uguali, a partire dal primo febbraio 1883 — Le carte colorate e quelle appaltate in quantità inferiore a 100 risme dovranno essere provviste tutte in una sola volta, dal primo al 10 febbraio 1883.

A termini dell'articolo 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le condizioni d'appalto, nonchè tutti i campioni sono visibili presso l'Amministrazione di questo Reclusorio, nei giorni feriali dalle 8 alle 10 ant. e dalle 2 alle 4 pom., nei giorni festivi dalle 8 alle 10 ant., e presso i distretti militari di Torino, Cuneo, Genova, Novara, Milano, Alessandria, Como, Bergamo, Brescia, Parma, Piacenza, Bologna, Ancona, Lucca, Livorno, Vicenza, Pavia, Perugia, Firenze, Siena, Roma, Treviso, Verona, Modena, Padova, Caserta, Voghera, Vercelli, Pinerolo, Cremona e Napoli.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta col bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o par lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati in giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle dei distretti militari sopra indicati, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Dovranno inoltre presentare un certificato d'una Camera di commercio del Regno da cui risultino proprietari o comproprietari d'uno stabilimento per la fabbricazione del genere compreso nel lotto a cui intendono aspirare. Nel caso di comproprietà, le offerte dovranno essere fatte, sotto tutte le forme legali, a nome e per conto della Ditta da cui è esercito lo stabilimento. Non occorre tale certificato per gli aspiranti ai lotti 8, 9 e 10.

Il deposito presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovrà farsi dalle ore 9 alle ore 12 ant. del giorno 16 agosto 1882.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta da bollo da lira una o che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti e il certificato ai distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Reclusorio prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, ecc., saranno a carico del deliberatario.

Sono parimenti a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese degli incanti precedentemente tenuti per queste provviste e andati deserti.

Dato in Savona, addì 18 agosto 1882.

Il Segretario del Consiglio

4576 Tenente ERCOLE TIBILETTI.

Avanti la Corte Suprema di Cassazione in Roma.

RICORSO

dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in persona dell'intendente di finanza di Potenza, elettivamente domiciliata in Roma presso l'ufficio dell'Avvocatura generale erariale, via del Sudario, n. 13, dalla quale è rappresentata in giudizio, da notificarsi per pubblici proclami, a sensi dell'articolo unico della legge 29 giugno 1879, n. 4946,

Nella causa vertente

infra

l'Amministrazione suddetta,

e i signori:

1. Morena Francesco fu Filippo.
2. Aulicino Michele fu Vincenzo.
3. Montemurro Luigi fu Antonio.
4. Giorgio Marrono Luigi fu Giuseppe.
5. Rogono Vito fu Gerardo.
6. Farina Rosalia fu Pasquale.
7. Farina Maria fu Pasquale.
8. Vita Luigi fu Francesco.
9. Ferrara Giuseppe fu Pasquale.
10. De Marco Michele fu Raffaele.
11. Matera Francesco fu Michele.
12. Tavolaro Giuseppe fu Gerardo.
13. Calvello Giuseppe fu Vincenzo.
14. Falvella Luigi fu Filippo.
15. Falvella Giuseppe fu Filippo.
16. Morena Luigi fu Nicola.
17. De Marco Antonio fu Vincenzo.
18. Terzella Antonio fu Francesco.
19. Vita Filippo fu Francesco.
20. Tortoriello Filippo fu Antonio.
21. Tortoriello Antonio fu Michele.
22. Greco Luigi fu Francesco.
23. Lascalea Giuseppe fu Giambattista.
24. Marotta Pietro fu Rosario.
25. De Solvo Rosario fu Vito.
26. Vignati Vito fu Antonio.
27. Tedesco Francesco fu Giuseppe.
28. Guarini Rosario fu Vincenzo.
29. Marino Francesco fu Giuseppe.
30. Marino Antonio fu Giuseppe.
31. Magaldi Pasquale fu Raffaele.
32. Pricolo Pasquale fu Giuseppe.
33. Marigliomi Luigi fu Pasquale.
34. Tavolaro Giuseppe fu Nicola.
35. Calvello Vincenzo fu Michele.
36. Torziello Domenico fu Vincenzo.
37. Vignati Filippo fu Vincenzo.
38. Vignati Francesco fu Vincenzo.
39. D'Anza Francesco fu Carlo.
40. Fusaro Antonio fu Nicola.
41. Fusaro Luigi di Antonio.
42. Vignati Letizia fu Vincenzo, autorizzata dal marito Fusaro Luigi.
43. Mariglioni Nicola fu Raffaele.
44. Marino Michele fu Luigi.
45. De Rosa Antonio fu Giuseppe.
46. Maglione Domenico fu Domenico.
47. Magaldi Nicola fu Raffaele.
48. Vita Maria.
49. Calvello Maria Michela fu Pasquale.
50. Aulicino Giuseppe fu Saverio, qual procuratore di Spadafora Vincenzo fu Gaetano.
51. Giorgio Marrano Antonio, qual procuratore di Spolidoro Michele fu Francesco.
52. Pecone Arcangela fu Nicola, qual procuratrice di suo marito De Marco Luigi fu Vincenzo.
53. Tavolaro Serafina fu Pasquale, qual procuratrice del marito Tavolaro Giuseppe.
54. Riccardi Teodosio fu Biase.
55. Tedesco Raffaele fu Michele.
56. Durante Antonio fu Lorenzo.
57. Consalvo Pasquale fu Vincenzo.
58. Loisi Luigi fu Francesco.
59. Riviello Rosa fu Michele, procuratrice del marito Nictolis Costantino fu Filippo.
60. Montefusco Antonio fu Giovanni.
61. Marotta Enrico fu Luigi, dottor fisico.
62. Ragutiis Pietro di Pasquale.
63. Mercadante Francesco fu Giuseppe.
64. Luca Vincenzo fu Giovanni.
65. Morena Antonio fu Nicola.
66. De Rosa Filippo fu Antonio.

Tutti proprietari, domiciliati in Tramutola, appellati in principale ed appellanti per incidente, sostenuti dallo avvocato e procuratore sig. Leonardo Antonio Montesano, con l'assistenza dell'avvocato signor Camillo Cammarota.

67. Giachetti Nicola fu Filippo.
68. Luisi Francesca e Gelsomina fu Michele, la prima autorizzata dal marito Argentini Vincenzo, e la seconda da Oro Giuseppe.
69. Pacella Michele e Raffaello di Matteo.
70. Morrone Saverio e Michelangelo e Saverio, il primo figlio di Michelangelo, gli altri nipoti.
71. Marchetti Michele fu Nicola.
72. Mastroberti Michelangelo fu Gregorio.
73. Monaco Giuseppe fu Ignazio.
74. Monaco Raffaele fu Luigi.
75. Romano Michele fu Vincenzo.
76. Pennello Giuseppe fu Nicola.
77. Cupola Giambattista fu Carmine.
78. Contardi Michele e Nicola fu Luigi.

Tutti proprietari, domiciliati in Sant'Angelo Le Fratte, appellati, difesi dagli avvocati signori Michele Bianchi e Pietro Rosano,

Nonchè

79. Lembo Vincenzo fu Michelangelo.
80. Taglianetti Antonio e Tommaso.
81. Francesco Pecci di Nicola.

Questi quattro ultimi domiciliati: il primo in Sant'Angelo Le Fratte, il secondo e terzo in Savoia di Lucania, ed il quarto in Tramutola, coloni, contumaci,

Per annullamento parziale

della sentenza proferita dalla Corte di appello di Napoli (sezione di Potenza) in data 9 dicembre 1881, pubblicata ai 19 dello stesso mese, non peranco notificata.

FATTO.

In base alla legge dell'8 giugno 1873 il Fondo pel culto promuoveva innanzi al Tribunale civile di Potenza giudizio di commutazione delle rendite delle soppresse chiese di Brienza, Sasso Castaldo ed altre, e del soppresso Monastero delle Benedettine di Marsiconuovo.

Il Tribunale con sentenza del 28 dicembre 1879, nel disporre la chiesta commutazione nell'interesse di diversi reddenti, che erano stati contumaci, sospese ogni provvedimento e rinviò al giudizio ordinario gli altri convenuti per provarsi l'esistenza del diritto alla riscossione delle prestazioni dai medesimi impugnato.

In esecuzione di questa pronuncia il Fondo pel culto, in conformità all'articolo 9 della ricordata legge, modificato dalla successiva del 29 giugno 1879, fece citare per pubblici proclami i detti reddenti, stante il loro numero eccessivo, e domandò venisse dichiarato spettargli il diritto ad esigere le prestazioni decimali, di cui chiedevasi la commutazione in danaro, contro gli stessi reddenti, quali coloni degli exfeudi Casa Mosone, Vitrici e d'altri.

Lo stesso Tribunale civile di Potenza con sentenza del 4 dicembre 1880, nel dichiarare riconosciuto il diritto ed il possesso ad esigere le prestazioni decimali per taluni dei convenuti, dispose poi, fra altro, che il Fondo per il culto avesse provato anco per testimoni nel termine di legge che il soppresso Monastero delle Benedettine di Marsiconuovo era nel possesso ad esigere dagli altri coloni le prestazioni risultanti dagli estratti di terraggiera.

Contro questo giudicato interpose appello principale il Fondo pel culto; lo interposero per incidente alcuni di detti coloni fra quelli di Tramutola.

Giova notare che fra le altre quistioni, agitatesi in secondo grado, vi furono quelle della inammissibilità dell'appello di fronte ai coloni di Sant'Angelo Le Fratte, e della interruzione della eccepita prescrizione del titolo per effetto di coazioni a pagamento spiccate dal Fondo pel culto contro alcuni dei reddenti nell'anno 1862.

La Corte d'appello di Potenza colla decisione del 9 dicembre 1881 pronunciò nei seguenti termini:

" Uditi i procuratori delle parti comparse, dichiara l'appello prodotto dall'Amministrazione del Fondo pel culto contro la sentenza del Tribunale civile di Potenza del dì 4 dicembre 1880 inammissibile rispetto agli appellati di Sant'Angelo Le Fratte, e lo rigetta rispetto a tutti gli altri; come rigetta altresì l'appello incidentale proposto contro la sentenza medesima dai coloni di Tramutola comparsi; la quale sentenza quindi conferma e ne ordina la esecuzione.

" Condanna la suddetta Amministrazione alle spese del presente giudizio di appello a favore degli appellanti comparsi di Sant'Angelo Le Fratte, per la tassazione delle quali delega il consigliere signor Cerchi e le compensa rispetto a quei pur comparsi di Tramutola. Nulla poi per quelle riguardo ai contumaci Francesco Recci, Vincenzo Lembo, Antonio e Tommaso Taglianetti.

" Destina gli uscieri, ecc. „

È contro questa sentenza che l'Amministrazione del Fondo pel culto ricorre ora al magistrato supremo deducendo i seguenti

Mezzi di annullamento.

I.

Violazione per falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 9 *della legge degli* 8 *giugno* 1873, *n.* 1389, *sull'affrancazione delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, modificato dalla successiva legge dei* 29 *giugno* 1879, *n.* 4946.

La sentenza denunziata ha ritenuto in fatto che l'atto d'appello contro la pronuncia dei primi giudici venne dalla Amministrazione interposto per proclami pubblici nel termine dei sessanta giorni (prescritto dall'art. 485 del Codice di procedura civile), mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di Potenza: che in seguito, al di là di detto termine l'Amministrazione medesima fece affiggere all'albo pretorio del municipio di Sant'Angelo Le Fratte e alla porta della cancelleria della Corte la copia dell'accennato giornale.

Però la sentenza ha deciso che a sensi dell'articolo 9 della legge delli 8 giugno 1873, modificato da quella del 29 giugno 1879, alla notificazione legale dell'atto non basti avere eseguito nel termine dei 60 giorni la prima delle dette formalità, l'inserzione nel giornale, ma occorre eziandio che entro lo stesso periodo di tempo siasi ottemperato pure all'altra, per la quale è richiesta l'affissione della copia del giornale medesimo nei luoghi ivi indicati.

Ora a noi sembra che abbia deciso male: che abbia dato a quell'articolo una interpretazione che la sua lettera ed il suo spirito non consentono.

Vediamone il testo genuino. Esso è così concepito: " La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo da lire 2.

" Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, *la citazione sarà fatta per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari*, e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla metà.

" Inoltre una copia del giornale sarà affissa per otto giorni nella casa comunale, ed un'altra nella cancelleria del Tribunale, e l'affissione sarà certificata vera dal sindaco e dal cancelliere rispettivamente, i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito di due copie del giornale medesimo per poterne gli interessati prendere, in qualunque tempo, cognizione, e senza spesa.

" Le stesse norme ed istruzioni saranno applicate alla notificazione della sentenza. „

Dalla locuzione usata in quest'articolo apparisce chiaro che la citazione *colla forma dei pubblici proclami* sussiste tostochè sia inserita sul giornale degli annunzi giudiziari; imperocchè è detto che *l'atto sarà fatto mediante la inserzione* in quello speciale periodico.

Se l'articolo, nel caso ivi contemplato, sostituisce alla forma ordinaria della citazione quella eccezionale dei pubblici proclami, quella cioè che risulta dalla pubblicità data in quel modo all'atto medesimo, ognuno vede che questa pubblicità si avvera non appena l'inserzione nella *Gazzetta* è avvenuta, e che quindi per essa al tempo stesso viene a prendere sussistenza giuridica la citazione.

L'articolo, è vero, richiede inoltre l'affissione della copia del giornale alla casa del Comune e alla cancelleria del Tribunale; però questa non costituisce già una formalità che concorra come un altro elemento essenziale a dar vita alla citazione, ma è richiesta soltanto a diffonderne maggiormente la pubblicità ormai avvenuta pel solo fatto della inserzione nel giornale, con che l'atto ha assunto vita giuridica, appunto perchè la forma dei pubblici proclami si concreta in una tale inserzione.

Le formalità, insomma, debbono ambedue compiersi; ma l'una, l'inserzione nel giornale, basta a crear l'atto per pubblici proclami, perchè il mezzo della pubblicità, sostituendo quello della notificazione d'usciere, fa presumere di per se solo che la parte sia stata intimata; e l'altro poi, l'affissione, è un fatto posteriore alla citazione, richiesto al solo scopo che la copia dell'atto già pubblicato possa più facilmente e in qualunque tempo essere esaminata dagli intimati. Tanto è vero che dopo l'affissione, il sindaco e il cancelliere, nel rilasciarne il certificato, debbono richiedere il deposito di due copie del giornale, *per poterne gli interessati prendere in qualunque tempo cognizione.*

E che sia così, sempre più varrà a persuaderne il raffronto della legge generale di rito colla disposizione dell'art. 9, di cui è argomento.

Non è l'articolo 9 della legge del 1879 che abbia creata questa forma eccezionale di citazione pel caso del numero straordinario delle persone da chiamarsi in giudizio; ma essa sussiste per una disposizione della legge generale, cioè per l'articolo 146 del Codice di procedura civile, nel quale altra differenza non si riscontra se non in ciò, che per esso la forma medesima ha da essere dal magistrato autorizzata. La sostanza però è identica; tanto per l'uno che per l'altro articolo, la citazione per pubblici proclami si fa mediante l'inserzione nelle gazzette degli annunzi giudiziari.

Laonde può affermarsi, senza tema di errare, che la legge del 1879, disponendo quell'identica forma, non faceva che richiamarsi alla legge generale; per la quale appunto, a dar vita giuridica alla citazione per pubblici proclami, non altro è richiesto che il mezzo della inserzione nei fogli destinati alla pubblicità di tali atti.

Dunque, come per il Codice di procedura, così per la legge del 1879, la citazione in quella forma eccezionale sussiste tostochè si è inserita nella gazzetta. Quindi l'altra formalità dell'affissione, di cui il Codice pel caso attuale non parla, non può essere dalla legge suddetta stata richiesta se non allo scopo che si è già accennato, e non come altro fattore dell'organismo giuridico della citazione.

Ritenendo il contrario concetto della Corte si verrebbe ad ammettere che la legge del 1879 ne abbia voluto più dalla legge generale di rito, abbia voluto cioè equiparare il caso del numero esorbitante dei convenuti al caso in cui questi non abbiano domicilio, residenza o dimora conosciuta, nel quale soltanto l'articolo 141 del Codice richiede anco l'affissione dell'atto come formalità sostanziale.

Ma non vi è ragione alcuna per dare

all'articolo 9, di cui ci occupiamo, una tale intelligenza; mentre l'identità del caso ne offre una evidente per convincersi che l'articolo stesso non esige nulla di più, a costituire la citazione, di ciò che esige la legge generale.

Si osserva inoltre che quando si tratta d'interpretare una disposizione rituale per dedurne o no la decadenza di un diritto, è regola d'ermeneutica l'attribuire alla legge quel significato pel quale, anzichè scomparire, viene il diritto stesso a mantenersi vivo.

Se pertanto di ciò non può dubitarsi, l'appello dalla Amministrazione proposto, come dovevasi proporre, colla forma della citazione per pubblici proclami, mediante la inserzione nel giornale entro il termine di legge, non si poteva dichiarare inammissibile; essendo la detta formalità di per se sola sufficiente a far giuridicamente sussistere l'atto medesimo.

La Corte in fine ricorre alla considerazione, sebbene non decisiva, che cioè il Fondo pel culto non si troverebbe in regola per aver fatto affiggere la copia del giornale alla casa comunale del domicilio reale dei convenuti in Sant'Angelo Le Fratte, anzichè a quello di Potenza, ove è il loro domicilio elettivo. Ma la eseguita affissione ci sembra regolarissima, tuttavolta che l'articolo 9 della citata legge si limita a indicare all'uopo la casa comunale senz'altro aggiungere.

Ad ogni modo l'affissione non potrebbe dirsi nulla nè di fronte allo stesso articolo, nè di fronte alle disposizioni del Codice di procedura concernenti la notificazione dell'atto di appello, perchè la nullità non vi è pel caso comminata.

Del resto è inutile insistere sull'argomento, dappoichè neanco la Corte parla di nullità, per ciò che attiene alla affissione; ma il suo giudizio è unicamente determinato dal non essere stata questa formalità eseguita, come l'altra della inserzione, essa pure nel termine dei sessanta giorni.

II.

Violazione degli articoli 67 *e* 68 *del decreto dei* 30 *gennaio* 1817. *Violazione, per falsa interpretazione ed applicazione, degli articoli* 127, 131 *della legge di registro dei* 13 *settembre* 1874; *degli articoli* 566 *del Codice di procedura civile, e* 2150, 2152, 2153 *delle leggi civili del* 1819, 2125 *e* 2128 *del Codice civile.*

La Corte d'appello ammette essere oramai dalla giurisprudenza sanzionato che il precetto non seguito da esecuzione nei 180 giorni successivi, mentre rimane inefficace come atto preliminare del procedimento esecutivo, produce però duraturi i suoi effetti come atto interruttivo di prescrizione; e ciò perchè il precetto non si perime come si perime la domanda giudiziale.

Ma questa efficacia nega alla ingiunzione, equiparabile al precetto, traendone argomento dall'art. 127 della legge di registro; il quale ritiene abbia esteso il concetto della perenzione là dove dichiara incapaci d'interrompere la prescrizione non solo la domanda, ma anco qualunque altro atto interruttivo ove l'uno o l'altro sia perento.

Prima di tutto è d'uopo osservare che la Corte non trovavasi di fronte ad atti d'ingiunzione spiccati in base alla legge di registro; sebbene di fronte a mandati di coazione intimati ai reddenti nel 1862, in base alla procedura tracciata dal decreto del 30 gennaio 1817 per la esazione delle rendite e non mai abrogata.

Ora, la questione, se questi mandati avessero o no avuto l'efficacia di interrompere la prescrizione, come potevasi risolvere alla stregua di una disposizione della legge speciale di registro, la quale riguarda un altro atto, la ingiunzione, che per la legge stessa è il primo coattivo per esigere le tasse ivi stabilite, e non le rendite dovute all'Amministrazione?

Sia pure che nella sostanza la coazione e l'ingiunzione siano atti identici in quanto hanno ambedue il carattere del precetto, ma però ciascuno è regolato pei suoi effetti da una legge speciale. Quindi, per decidere la detta questione, dovevasi e devesi ricorrere alla legge che riguarda i mandati di coazione, preordinati ad esigere le rendite, non a quella che regola la percezione di alcune determinate imposte.

Se pertanto a tutto questo la Corte avesse posto mente, si sarebbe ben presto accorta che mentre il decreto del 30 gennaio 1817 stabilisce agli articoli 67 e 68 che il primo atto coattivo di procedura per il ricupero delle rendite è il mandato di coazione, e che esso equivale al precetto preventivo, nulla poi dispone in modo speciale circa gli effetti interruttivi di un tale atto, non ha insomma alcun articolo che disponga, come dispone il 127 della legge di registro. Quindi, di fronte a questo silenzio, costretta a ricorrere alle regole del diritto comune, avrebbe dovuto, come dovevasi, ai sensi degli articoli 2150, 2151 e 2153 delle leggi civili del 1819, corrispondenti agli articoli 2125 e 2128 del vigente Codice, sentenziare che la coazione, essendo non altro che un precetto, e questo non andando soggetto a perenzione, aveva ed ha sempre l'efficacia di interrompere la prescrizione.

Ma anco a prescindere da ciò e ad ammettere in ipotesi impugnata che l'art. 127 della legge di registro sia al caso concreto applicabile, la Corte di appello ha pur sempre erroneamente deciso.

La questione non è nuova davvero. Questa Corte Suprema l'ha esaminata e decisa colle sentenze del 7 maggio 1877 in causa *Graziadei*, del 9 agosto dello stesso anno in causa *Audinolfi*, del 18 settembre successivo in causa *Dionigi*, del 23 agosto 1878 in causa *Vastarella*, del 28 giugno 1879 in causa *Maresca*, ed in altre che crediamo poterci dispensare dal citare singolarmente. Con esse è stato costantemente ritenuto che considerata la ingiunzione come un precetto può ben essa diventare inefficace pel proseguimento della esecuzione, se siansi lasciati decorrere più che 180 giorni senza atti ulteriori, ma riman sempre come atto interruttivo della prescrizione; e nell'ultima delle citate decisioni fu pure osservato che infine potrebbe ancora discutersi se all'ingiunzione possa applicarsi il disposto dell'art. 566 del Codice di procedura civile.

La Corte d'appello di Potenza ha creduto di avere scoperto nell'articolo 127 della legge di registro un nuovo argomento per distruggere la massima sopra richiamata. Quel magistrato in sostanza dice: tutto ciò che ha stabilito la giurisprudenza sulla virtù del precetto divenuto inefficace a termini dell'articolo 566 del Codice di procedura civile in ordine alla prescrizione sta bene nella sfera del diritto comune, ma ciò non può valere rispetto alla ingiunzione perchè all'articolo 127 della citata legge si dà per perimibile anche la ingiunzione.

Alla osservazione potremmo prima rispondere precisamente ciò che fu già accennato essere stato rilevato da questa Corte eccellentissima nella causa Maresca, che cioè, a bene guardare nella legge di registro, la disposizione dell'articolo 566 del Codice di procedura civile non potrebbe a rigor di diritto applicarsi alla ingiunzione; e ciò posto è chiaro che, non esistendo termine limitativo della efficacia della ingiunzione, non sarebbe nemmeno possibile parlare di perenzione. Osservava infatti questa Corte nella rammentata decisione che "male a proposito s'invoca l'art. 566 " del Codice di procedura civile per " dedurre che se nella legge di registro manca il termine per far diventare inefficace la ingiunzione, dal " detto articolo deve desumersi, come " a complemento della legge speciale. " Imperocchè niuno ignora che le leggi " di materie speciali che hanno un sistema organico di procedura particolare, quale è quella del registro, " non possono reputarsi come parziali " deroghe alle disposizioni generali " della procedura civile, di guisa che " in ogni materia questa debba funzionare ove per avventura non si trovi " avere quella nella propria e speciale " dettato simile od uguale regolamento. " Ognuno comprende come con tal sistema cesserebbe ogni autonomia dei " vari ordinamenti, e non sarebbe ogni " loro relativa procedura da qualificarsi che come parte od eccezione di " un *tutto diverso*, lo che è assurdo. „ E la stessa dottrina era stata precedentemente adottata dalla Corte d'appello di Firenze nella sentenza 26 luglio 1876 in causa Caretti (1) pelle stesse considerazioni.

È manifesto pertanto che la Corte d'appello di Potenza, prima di esaminare se potessero applicarsi alla ingiunzione le regole ordinarie della perenzione in ordine alla prescrizione, avrebbe dovuto guardare se alla ingiunzione stessa fosse applicabile quella inefficacia che rispetto al precetto è comminata dall'articolo 566 del Codice di procedura civile. Imperocchè se deve ritenersi che non vi sia determinato alcun termine per la efficacia della ingiunzione, come già ritenne la Corte d'appello di Firenze e come è stato da cotesta Corte eccellentissima stabilito, è manifesto che manca la condizione prima e necessaria per la perenzione. Donde la conseguenza che quell'ultimo inciso dell'articolo 127 non può avere il significato ad esso attribuito dalla Corte di Potenza, chè tanto varrebbe mettere il legislatore in contraddizione con se stesso. Ma quel rispetto verso il legislatore che impedisce alla Corte di Potenza di supporre che dal legislatore siasi adoperata una parola men che a proposito, impedisce a noi di supporre una contraddizione così manifesta. E diciamo anzi che nel bivio di consentire ad una contraddizione o ad una semplice sinonimia, anche dato che questa non avesse nessuna buona ragione di opportunità, ciò che non è, il rispetto pel legislatore imporrebbe di rigettare assolutamente la prima ipotesi per tenersi alla seconda.

Ma si ammetta che alla efficacia della ingiunzione sia pure applicabile il termine stabilito nell'art. 566 del Codice di procedura civile pel precetto.

Anche su questo terreno cominciamo dal rilevare un gravissimo inconveniente a cui dà luogo la interpretazione della Corte d'appello di Potenza. Se nella via sopraindicata si riesce ad una manifesta contraddizione, per quest'altra via si riesce alla inapplicabilità assoluta della disposizione contenuta nell'alinea di quell'articolo rispetto alla ingiunzione. Dice infatti quell'alinea: " La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento. „ È manifesto che per poter intendere la possibilità di applicazione di questa disposizione nel doppio caso in essa contemplato, che si verifichi cioè o non si verifichi il compimento della prescrizione per raddoppiamento di termine è mestieri supporre un termine di perenzione che in casi diversi sia ora minore, ora maggiore del termine della prescrizione, imperocchè supposto un termine di perenzione sempre maggiore del termine della prescrizione, non vi sarebbe mai caso in cui la perenzione impedisse il raddoppiamento del termine della prescrizione, e supposto il termine della perenzione sempre minore, il raddoppiamento del termine della prescrizione non sarebbe mai possibile.

Orbene, questa varietà di rapporto fra il termine della prescrizione e il termine della perenzione, condizione essenziale perchè possa avere effetto la disposizione in esame nel doppio caso che essa contempla, può ben verificarsi rispetto alla domanda, non può verificarsi giammai rispetto al precetto. Può verificarsi rispetto alla domanda perchè la perenzione della medesima compiendosi nel termine di tre anni, e la prescrizione per i diritti di registro compiendosi con due, con tre, con cinque, è chiaro che il termine della perenzione viene a trovarsi ora maggiore, ora minore del termine della prescrizione, e può quindi dar luogo all'uno e all'altro caso contemplato nella disposizione controversa. Non può verificarsi giammai rispetto alla ingiunzione, perchè ammesso che questa possa perimersi, siccome si perimerebbe in un termine brevissimo, quello di 180 giorni, verrebbe il termine della perenzione a trovarsi sempre minore del termine della prescrizione, la quale perciò non potrebbe mai sulla ingiunzione rinnovarsi. Avremo così rispetto alla ingiunzione che quello che fu dal legislatore contemplato come ragione di eccezione distrugga intieramente la regola; e che questa sia sapienza legislativa non sappiamo davvero persuadercene.

Ma poi diciamo noi: è egli ragionevole il supporre che il legislatore con un inciso affatto incidentale abbia proprio voluto derogare ad una massima così generalmente sentita nel diritto comune quale è quella della non perimibilità del precetto e degli atti esecutivi? Non si manifesta invece ovvio alla più semplice lettura che il legislatore accenni ivi alla perenzione, se ed in quanto a norma del diritto comune possa aver luogo? A noi pare che l'alinea dell'articolo 127 della legge di registro altro non sia che la traduzione compendiosa degli articoli 2125 e 2128 del Codice civile. Indica il primo di questi articoli quali sono gli atti che giovano ad interrompere la prescrizione, ed in questo si fa espressa parola oltrechè della domanda anche del precetto, ed è massima di diritto che la prescrizione una volta legittimamente interrotta ricomincia a decorrere per un uguale periodo dal momento della interruzione, ed è questo ciò che in via di regola si dispone nell'alinea dell'articolo 127 della legge di registro; la qual regola pertanto non è dubbio che valga ugualmente tanto per la domanda che per la ingiunzione. Ma l'articolo 2128 del Codice civile dispone che si ha per non interrotta la prescrizione se la domanda sia perenta, e di riscontro troviamo nello alinea dell'articolo 127 della legge di registro accennato alla perenzione come a caso di eccezione alla regola suenunciata. La corrispondenza di queste disposizioni del diritto comune con la disposizione dell'articolo 127 della legge di registro a noi pare evidente. E se ciò è, è pur naturale che della perenzione poi si parli come nell'articolo 2128, rispetto cioè alla sola domanda giudiziale.

E di vero per qual ragione avrebbe dovuto il legislatore derogare nella legge di registro ad una massima così ferma nel diritto comune? O a meglio dire, per qual ragione avrebbe dovuto il legislatore creare per la legge di registro questo nuovo istituto della perenzione del precetto, chè tanto vale la ingiunzione, in contraddizione dei più inconcussi principii del diritto comune?

Una tale innovazione non riuscirebbe certo, e il fatto della presente causa, come di tutte le altre che si agitarono sul presente tema innanzi a questa Corte eccellentissima, rende facile il vederlo, non riescirebbe, diciamo, a servizio della Finanza, ma a tutto suo danno. E dove in tutta la legge di registro è costante lo studio del legislatore di favorire la riscossione della tassa; dove tutte le deroghe al diritto comune e in materia di prova e in materia di procedimento son dettate a fa-

(1) *Bollett. di giurisp. ammin. e finanziaria*, III, n. 389.

vore della Finanza, diremo che proprio in questo abbia voluto il legislatore a ritroso del suo sistema derogare al diritto comune in pregiudizio della Finanza stessa? E mentre in ogni altro caso di deroga il legislatore, l'ha espresso a franche note, perchè mai avrebbe qui usato una maniera così larvata? Infatti prima della Corte d'appello di Potenza nessuno si era accorto di questa deroga ai principii massimi del diritto comune! Questa stessa Corte eccellentissima, la cui competenza in cosiffatta materia è sovrana non men per ragione d'autorità che per dottrina, non s'era di ciò accorta: della perenzione e dei suoi effetti ha sempre giudicato secondo le norme del diritto comune; ha ritenuto la perenzione del precetto non possibile; la inefficacia di cui può essere colpito il precetto a senso dell'articolo 566 del Codice di procedura civile riguardare solo il proseguimento degli atti esecutivi, e rimanere quindi anche dopo questo il precetto come atto interruttivo della prescrizione. Ed è questo il vero.

Ma che è dunque quest'altro "*atto d'interruzione*" di cui si parla nella controversa disposizione come di cosa distinta dalla *domanda?* A nostro avviso quelle parole "*o l'atto d'interruzione*" altro non contengono che una formula cautelare dichiarativa, la quale non pone una cosa diversa dalla "*domanda*" ma si riferisce invece alla domanda stessa colla intenzione di togliere ogni equivoco di rompere ogni cavillo che per la forma e per la denominazione della domanda stessa avrebbe potuto sorgere. Ciò è perfettamente conforme allo spirito e al sistema di ogni legge di finanza alle quali, come si è già accennato, la legge di registro per questo rispetto non fa davvero eccezione; e trova poi una particolare ragione nel fatto che la domanda per discarico di tassa può anche farsi in forma di opposizione indipendentemente da ogni atto d'ingiunzione, come quando si faccia dal contribuente opposizione alla semplice liquidazione, cosa non impossibile, e, se non frequente, non però affatta insolita. Or questo atto di opposizione è una domanda? Chi non voglia sofisticare dice certo di sì, ma ad ogni modo è un atto introduttivo di giudizio capace d'interrompere la prescrizione e perimibile; e parlando la legge di domanda o di atto interruttivo, ogni sofisma è spento.

E infine per concludere diciamo che quando ciò non si volesse tener per buono, il rispetto pel legislatore ci pare dovrebbe consigliare piuttosto a ravvisare in quelle due parole un superfluo, che non fa male a nessuno, che ad ammettere o una manifesta contraddizione, o la strana anormalità di supporre nella legge una ragione di eccezione che distrugge la regola, o quanto meno una larvata deroga ai principii massimi del diritto comune in opposizione ai modi ed ai criteri di ogni legge d'imposta.

Per questi motivi si conchiude:

Piaccia alla Corte eccell.ma d'annullare la sentenza denunciata, condannando gli avversari nelle spese del giudizio, con quant'altro, ecc.

Si producono come da relativo elenco:

1. Gli atti e documenti del primo e del secondo giudizio;
2. Copia autentica della sentenza col presente ricorso impugnata.

Roma, li 23 giugno 1882.

R. Niccoli
4600 sostituto avvocato erariale.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Antonetta Mena, domiciliata in Napoli, in data 24 luglio 1882 ha presentato domanda nella cancelleria del Tribunale di Melfi, per far ordinare lo svincolo della cauzione prestata dal fu suo padre Vito Mena, notaio in Sanfele.

Melfi, 21 agosto 1882.

Il cancelliere del Tribunale
4646 G. De Stavola.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO.

In relazione all'avviso pubblicato il 12 agosto 1882 relativamente alle seconde aste per l'appalto delle Esattorie di questa provincia pel quinquennio 1883-1887, si rende noto al pubblico che per le Esattorie di Carbognano, Castelnuovo di Porto, Cellere, Cervara, Roccagiovine, Roccagorga, Roccamassima e Sant'Oreste, il metodo col quale rispettivamente si terranno i secondi incanti sarà quello delle offerte segrete, anzichè quello della candela vergine.

Roma, 20 agosto 1882.

4657 *L'Intendente*: TARCHETTI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Avviso d'Asta pel ribasso del ventesimo.

Si fa noto a chiunque possa avervi interesse, che gli incanti celebrati quest'oggi per l'appalto dei lavori riguardanti tutte le opere e provviste per la costruzione della travata in ferro e tavolato di legname quercia rovere per marciapiedi del nuovo ponte metallico detto San Lorenzo sul Liri, nell'abitato di Sora, in sostituzione dell'attuale in muratura, per la spesa di lire 50,260, a base d'asta, giusta l'avviso pubblicato in data 1° andante mese di agosto, sono stati deliberati provvisoriamente per lire 47,747, risultanti dal prezzo d'incanto di lire 50,260, depurato del ribasso di lire 5 per cento.

Il termine utile (fatali) per ulteriori offerte in grado di ventesimo scade alle ore 12 meridiane del giorno 6 del vegnente mese di settembre.

Se nel corso del termine sopraindicato sarà presentata offerta del ventesimo, si procederà a novello incanto, altrimenti l'appalto resterà definitivamente aggiudicato.

Per tutta la decorrenza del detto termine il capitolato speciale e la tabella dei prezzi che servono di base al contratto sono visibili nella segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Caserta, 22 agosto 1882.

4669 *Il Segretario delegato*: E. MASELLI.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. **di Frosinone.**

Bando.

Il cancelliere del Tribunale suddetto reca a pubblica notizia che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 29 settembre 1882, alle ore 11 antim., avrà luogo la vendita della casa in appresso descritta, esecutata ad istanza del Demanio nazionale in danno di Latini Paolo fu Luigi, di Alatri.

Descrizione dell'immobile.

Casa di abitazione di tre vani alla strada Spadini, nel comune di Alatri, mappa sez. 13ª, nn. 784 e 785.

Condizioni della vendita.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 514 40, già diminuito di quattro decimi dal primitivo prezzo pel quale detto fondo fu a trattative private venduto al Latini.

Frosinone, 17 agosto 1882.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,
Frosinone, 17 agosto 1882.
4552 G. Bartoli vicecanc.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. **di Frosinone.**

Bando.

Il cancelliere del Tribunale suddetto reca a pubblica notizia che all'udienza che terrà il Tribunale stesso il giorno 29 settembre 1882, alle ore 11 antim., avrà luogo la vendita degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza del Demanio nazionale, in danno di Bellotti Pietro Paolo fu Gregorio, domiciliato in Fumone.

Descrizione degli immobili posti in territorio di Fumone.

1. Terreno seminativo in contrada Piè del Monte, sez. 2ª, nn. 261 e 296, di ettari 2 22 50.
2. Terreno seminativo in contrada Pozzi, sezione 2ª, nn. 232, 234 e 697, di ettari 2 40.

Condizioni della vendita.

L'incanto si aprirà in un solo lotto, in base al prezzo di lire 1899 15, già diminuito di sei decimi.

Frosinone, 17 agosto 1882.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,
Frosinone, 17 agosto 1882.
4553 G. Bartoli vicecanc.

(2ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

da farsi innanzi il Tribunale civile di Roma, nell'udienza del giorno 25 settembre 1882,

Ad istanza del signor Filippo Bessière del fu Pietro, domiciliato in Roma ed elettivamente via della Colonna, n. 52, presso lo studio del signor avvocato Pio Grassi, dal quale viene rappresentato,

In danno del signor Giovanni Battista Cimara del fu Giuseppe, domiciliato via Campo Marzio, n. 63, debitore espropriato.

Descrizione dei fondi

1. Casa posta in Roma, via Cimara, ai nn. 51 al 61, confinante ecc.
2. Casa posta come sopra, vicolo Savolini, nn. 78 e 79, confinante ecc.
3. Casa posta come sopra, vicolo dell'Oro, nn. 26 al 27, confinante ecc.

I suddetti fondi saranno venduti in tre distinti lotti, e l'incanto sarà aperto per ciascun lotto sul prezzo offerto dal creditore istante, e cioè:

Il 1° lotto su lire 22,612 20.
Il 2° lotto su lire 12,195.
Il 3° lotto su lire 11,137 80.

E come dall'originale bando prodotto in cancelleria.

Roma, 22 agosto 1882.

4634 Lorenzo Palumbo usciere.

AVVISO.

Ad istanza degli eredi della fu contessa Erminia Ranzi-Romolini, vedova del conte Luigi Filippi, decessa in Roma li 13 agosto 1882, con testamenti pubblicati in atti Ciccolini Francesco Maria, notaro in Roma, li 15 detto, io sottoscritto usciere ho citato il signor Odoardo Marchetti, figliano di battesimo e legatario, d'incognito domicilio, a comparire nel terzo piano sopra il mezzado del casamento in Roma, in via di Santa Maria in Via, n. 40, lunedì 28 (ventotto) corrente agosto, alle ore 9 (nove) antimeridiane, per esser presente all'inventario della eredità della defunta, che sarà compilato in atti dello stesso notaro, specialmente delegato dal Regio pretore del terzo mandamento di Roma.

Roma, 23 agosto 1882.

L'usciere del 3° mand. di Roma
4656 Luigi Marziale.

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE D'ASTI.

Dichiarazione d'assenza.

Sul ricorso di Obermito Irene fu Agostino, moglie Crova, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 22 giugno 1882, il Tribunale civile d'Asti, con decreto 10 agosto corrente anno, mandava assumere informazioni sulla persona di Obermito Luigi, fratello della esponente, del quale questa chiede dichiararsi l'assenza, per gli effetti che di diritto.

Asti, 21 giugno 1882.

4667 Ceca procuratore.

N. 22 R. R.

DECRETO.

La R. Corte d'appello in Venezia, sezione prima civile, radunata in camera di consiglio nelle persone degli illustrissimi signori Bonasi commendatore Francesco, primo presidente; Dal Sasso Angelo, Pisenti cav. Pietro, Bosi cav. Angelo, Puppa cav. Giovanni Battista, consiglieri,

Deliberando sul ricorso di Luigi Dorigo fu Ignazio, di Verona, e di Maria Luigia Nocelli, figlia di genitori ignoti, nata a Verona e residente a Torino, per omologazione dell'atto 24 giugno 1882, ricevuto dal cancelliere di questa Corte d'appello, e nel quale il Dorigo ebbe a devenire all'adozione della suddetta Nocelli, e questa a prestare il suo consenso;

Udita la relazione del consigliere delegato cav. Puppa;

Udite le conclusioni conformi del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale cavaliere Leicht;

Veduti gli atti,

Fa luogo alla adozione.

Il presente sarà pubblicato alla udienza, affisso in una sola copia all'albo dei comuni di Verona e Torino e di questa Corte, e pubblicato per una sola volta nel giornale degli annunzi giudiziari di Venezia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Venezia, 21 luglio 1882.

Il primo presidente
Bonasi.

Pel cancelliere in missione
Lucchesi vicecanc.

Pubblicato nell'udienza della Corte, sezione prima, mediante integrale lettura di questo giorno 25 luglio 1882.

Laita vicecanc.

Registrato a Venezia il 3 agosto 1882, vol. 84, n. 4669. Esatte lire 1 20 (lira una e centesimi venti). — Il ricevitore Gilardini.

Copia conforme all'originale.

Venezia, 12 agosto 1882.

4629 Il canc. Malaguti.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VELLETRI.

Bando di vendita.

Il sottoscritto procuratore erariale delegato, nel giudizio di espropriazione promosso dalla Amministrazione del Fondo per il culto, in persona del signor ricevitore del registro di Sezze, signor Emilio Chelini, contro Savelloni Vincenzo, Briganti Carolina e Giovanna Savelloni, tanto in nome proprio che come coeredi di Giacinta Savelloni, tutti aventi causa da Savelloni Vincenzo, convenuti contumaci, fa noto:

Che nell'udienza civile di giovedì 28 settembre 1882, alle ore 10 antimeridiane, si procederà all'incanto del seguente immobile, col ribasso di due decimi sul prezzo di lire 2053 52, colle condizioni riportate nel bando di vendita del 7 agosto 1882.

Descrizione del fondo.

Una casa in Sermoneta, in contrada Borgo Pescina, segnata in mappa al n. 118, composta di 11 vani, confinante con Riccilli cav. Michele fu Raffaele, strada di Borgo Nuovo e strada dell'Arco Rizzi.

Velletri, 7 agosto 1882.

Pietro Ciceroni procuratore
4638 erariale delegato.

N. 250.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antim. di martedì 12 settembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Macerata, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione del tronco della ferrovia Macerata-Albacina-Fabriano, compreso fra le stazioni di Macerata (Piediripa) e Sforzacosta, della lunghezza di metri 6500, *in provincia di Macerata, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 480,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 14 febbraio 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Macerata.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 12 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 24,000, ed in L. 48,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 22 agosto 1882.

4661 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Zovencedo, assegnata per le leve al magazzino di Lonigo, e del presunto reddito lordo di lire 95.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 21 agosto 1882.

4653 *L'Intendente*: PORTA.

INTENDENZA DI FINANZA IN SASSARI

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Orosei.

Essendo riuscito infruttuoso l'esperimento d'incanto del 29 luglio p. p., per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Orosei, si notifica che verrà tenuto un nuovo incanto per il detto appalto coi metodi e con le condizioni di cui al precedente avviso in data 26 giugno 1882, con espressa avvertenza che, a termini dell'art. 88 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si farà luogo all'aggiudicazione anche quando siavi una sola offerta.

L'asta avrà luogo il giorno 12 settembre 1882, alle ore 11 ant., in una delle sale della Intendenza di finanza di Sassari, e sarà tenuto col metodo delle schede segrete in esecuzione dell'art. 37 del regolamento pel servizio di deposito e vendita dei tabacchi, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato con R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557.

Lo spaccio suddetto deve levare i tabacchi dal magazzino di deposito in Cagliari.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei tabacchi.

Al medesimo sono assegnate n. 7 rivendite, nei comuni di Dorgàli (2), Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio d'appaltarsi viene calcolata:

Tabacchi nazionali quint. 31 e chil. 42660, pel complessivo importo di lire 37,765 53.

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa.

Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 4 50 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativo di lire 1699 03.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 629, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolato in lire 822 36, ammonterebbe in totale a lire 1822 36, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi da cui risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza di finanza in Sassari.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata nella somma di lire 5000, valore dei tabacchi.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Sassari.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° Essere stese su carta da bollo da una lira;

2° Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative;

3° Essere garantite mediante deposito di lire 500, a termini dell'art. 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4° Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia superiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato di oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello dell'aggiudicatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Sassari, addì 10 agosto 1882.

4510 *L'Intendente*: POZZI.

PROVINCIA DI MESSINA - MUNICIPIO DI PATTI

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno di domenica 10 settembre p. v., alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo in una delle sale di questo Municipio, avanti il sindaco, o chi per esso, l'incanto per lo

Appalto delle opere e provvista di materiali occorrenti per la costruzione della conduttura d'acqua dalle sorgive Ferrara (in territorio Montagnareale) all'abitato della città di Patti, giusta il progetto dell'ingegnere Saverio Soraci e quello d'aggiunta dell'ingegnere capo del Genio civile cav. Malta, e per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 122,990 04.

Avvertenze.

L'asta sarà tenuta con il metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, e secondo le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870 sulla Contabilità generale dello Stato.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a tale appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare a questo Municipio le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare,** estese su carta bollata (da lire 1 20), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda municipale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 9 corrente mese, stabilito dalla Giunta municipale.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di un anno.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale o presso il tesoriere comunale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno all'asta accettati depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato dell'ingegnere capo del Genio civile o del Genio provinciale, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 6150, e al decimo della somma di deliberamento quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di 15 giorni successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

In caso di rifiuto o ritardo nella prestazione della voluta cauzione definitiva, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed alle conseguenze di un nuovo incanto a suo danno.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi al seguito deliberamento provvisorio, e scadrà perciò il mezzogiorno del dì 26 settembre p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Il progetto dei lavori, non che i capitolati relativi, sono visibili in questo Municipio, nelle ore di ufficio.

Dato a Patti, il 17 agosto 1882.

Il Sindaco: SALVATORE GATTO NATOLI.

4569 *Il Segretario comunale*: PAOLO BONSIGNORE.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI FIRENZE (11ª)

Avviso d'Asta per primo incanto (N. 30).

Si notifica che nel giorno 2 del prossimo mese di settembre, alle ore 12 meridiane, avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, n. 22, 2° piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei Panifici militari della Divisione, cioè:

LOCALITÀ nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		N. dei lotti	Quantità per ogni lotto	Rate di consegna	MODO d'introduzione	Tempo utile per la consegna
	Qualità	Quantità in *Quintali*		*Quintali*			
Nel Panificio militare di Firenze	Nazionale	6000	60	100	3	I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nel controindicato Panificio militare, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.	La prima rata di consegna dovrà essere compiuta nel termine di giorni 10 dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le successive consegne dovranno effettuarsi parimente in giorni dieci, coll'intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la prima e la seconda, e così di seguito tra l'una e l'altra consegna sino a compimento della provvista.

Avvertenza — La cauzione per ogni lotto del grano è stabilita in L. 200.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1882, del peso non minore di chilogrammi 75 l'ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione.

I capitoli generali e parziali di oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili in questa Direzione e presso tutte le altre del Regno.

Potranno essere presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e scritte su carta bollata da lira una, e non già su carta comune con marca da bollo, ed i prezzi offerti dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Firenze, od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti, od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali avranno offerto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo, e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso, non minore del ventesimo, è limitato in giorni 5, decorribili dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano ufficialmente da dette Direzioni e Sezioni a quest'uffizio prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e se non consterà del pari ufficialmente che i medesimi abbiano depositata la prescritta cauzione.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Non saranno ammesse offerte per telegrammi.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

La tassa di registro, non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Saranno pure a loro carico le spese degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che i deliberatari richiedessero.

Firenze, 23 agosto 1882.

Per detta Direzione di Commissariato militare

4673 *Il Capitano Commissario*: ROTONDO.

PREFETTURA DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 4 settembre prossimo, alle ore 12 meridiane, presso questa Prefettura, alla presenza del signor prefetto o di chi per esso, si procederà col metodo delle schede segrete (secondo le norme del regolamento di contabilità generale) ed a termini abbreviati, ai pubblici incanti per la fornitura di una quantità di stampati in servizio delle Direzioni compartimentali dei telegrafi di Napoli, di Bari e di Reggio Calabria.

Condizioni principali dell'appalto.

Art. 1. L'appalto è ripartito nei seguenti lotti:

Lotto 1. Stampati per la Direzione compartimentale dei telegrafi di Napoli.

Lotto 2. Stampati per la Direzione compartimentale dei telegrafi di Bari.

Lotto 3. Stampati per la Direzione compartimentale dei telegrafi di Reggio Calabria.

L'incanto sarà eseguito separatamente per ciascun lotto.

Art. 2. L'appalto comprende tanto la stampa, quanto la carta occorrente, nonchè la lineatura, la legatura o la semplice cucitura.

Art. 3. L'ammontare annuo della fornitura è presunto nella somma di lire 30,000 pel 1° lotto; lire 14,000 pel 2° lotto e lire 14,000 pel terzo lotto, colle limitazioni indicate all'articolo 4 del capitolato.

Art. 4. La durata del contratto è di cinque anni a cominciare dal 1° gennaio 1883.

Art. 5. La fornitura deve essere consegnata nel magazzino della Direzione compartimentale dei telegrafi cui ciascun lotto ha relazione, a spese del deliberatario, e sarà accettata o rifiutata secondo le risultanze del controllo tecnico a termini del capitolato.

Art. 6. Gli incanti saranno aperti sui prezzi indicati nelle tariffe annesse al capitolato. L'offerta di ribasso, chiusa in piego suggellato, dovrà essere scritta in carta da bollo di una lira; sarà accettata l'offerta di chi avrà fatto il maggior ribasso complessivo di un tanto per cento superiore al *minimum* fissato dall'Amministrazione. L'offerta di ribasso sarà unica, d'applicarsi ugualmente ai prezzi tutti della tariffa. Le offerte condizionate si riterranno come non avvenute.

Art. 7. Contemporaneamente alla scheda sigillata della loro offerta i concorrenti all'appalto presenteranno in piego a parte la dimanda di ammissione in carta bollata da una lira, con l'indicazione del loro domicilio nel Regno. Alla dimanda stessa dovranno unirsi i titoli dai quali risulti che il concorrente abbia uno stabilimento tipografico capace di soddisfare alle esigenze dell'appalto, posto in una delle seguenti città capoluogo di provincia: Napoli, Bari, Reggio-Calabria, Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Teramo, Salerno, Foggia, Lecce, Potenza, Catanzaro e Cosenza.

Art. 8. La cauzione definitiva da prestarsi è di lire 3000 pel 1° lotto e di lire 1500 per ciascuno degli altri due lotti; e quella provvisoria per essere ammesso all'asta corrisponderà al quinto della medesima da depositarsi presso la Tesoreria provinciale, non ammettendosi depositi in contanti.

Art. 9. Nelle tariffe annesse al capitolato d'appalto è compreso tanto il prezzo della stampa, della carta, della lineatura e cucitura, quanto le spese di trasporto e consegna degli stampati nel magazzino indicato all'articolo 5 suddetto.

Art. 10. Il deliberatario sarà obbligato di presentare le bozze agli uffici che designerà l'Amministrazione, e riportarne il *visto si stampi*.

Art. 11. Tutte le ispezioni che l'Amministrazione stimerà di mandare allo stabilimento dell'accollatario per la regolare esecuzione dell'appalto, sono messe a carico dell'assuntore.

Art. 12. Il termine utile a poter produrre nell'ufficio della Prefettura medesima offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è fermato per superiore disposizione a giorni 10 successivi alla data dell'avviso di seguita aggiudicazione.

Art. 13. Coloro che non fossero già stati ammessi all'asta e che volessero concorrere allo sperimento del ventesimo dovranno uniformarsi al disposto degli articoli 7 e 8 del presente avviso.

Art. 14. Il capitolato d'oneri, la tariffa ed i campioni sono visibili in tutte le ore d'ufficio presso questa Prefettura.

Art. 15. Le spese d'asta ed ogni altra, relative al contratto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Napoli, 24 agosto 1882.

4639 *Il Segretario delegato*: P. GALATRO.

4561

AVVISO D'ASTA DI UNO STABILE

appartenente ad Ente ecclesiastico attualmente fondato in Roma a benefizio di stranieri, soggetto a conversione o trasformazione per effetto della legge 19 giugno 1873, n° 1402.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 12 di settembre 1882, nella sala delle vendite del Regio Commissariato dell'Asse ecclesiastico di Roma, posta nella via degl'Incurabili, n. 6, piano terreno, alla presenza di un delegato del Regio Commissariato medesimo, e coll'assistenza di pubblico notaro, si procederà all'incanto col metodo della candela vergine e con delibera al maggior offerente per la vendita del sottodescritto fondo alle seguenti condizioni:

1° Il fondo si vende nello stato in cui attualmente si trova e come si possiede dall'Ente venditore, a corpo però e non a misura.

2° Il prezzo d'incanto ed il *minimum* delle offerte sono stabiliti dalla tabella che segue (colonne 5 e 7); la prima offerta non potrà eccedere il *minimum* fissato nella tabella medesima.

3° Il prezzo di aggiudicazione, pel reimpiego a norma di legge, sarà versato nelle mani del sottoindicato notaro entro sei mesi, e con la decorrenza del frutto in ragione del 6 per cento, stipulandosene in oggetto susseguente atto di quietanza.

4° Il fondo si garantisce libero da ipoteche, e si vende con tutti gli annessi e connessi, servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, quantunque non indicate nella descrizione.

5° I pesi erariali, provinciali e comunali gravanti il fondo saranno a carico dell'acquirente dal giorno dell'aggiudicazione, come a suo favore saranno da quel giorno le corrisposte di affitto.

6° Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno almeno le offerte di due concorrenti.

7° Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

8° Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato in precedenza presso il notaro designato nella seguente tabella (colonna 3), o nella sala del Regio Commissariato al momento dell'asta, la somma stabilita nella colonna 6.

9° L'aggiudicatario, nei tre giorni susseguenti all'asta, dovrà depositare altresì presso lo stesso notaro, per le spese relative e che saranno successivamente liquidate, non meno del 10 per cento del prezzo di aggiudicazione.

10° Le spese, niuna esclusa ed eccettuata, di stampa e d'asta, di registro ed iscrizione d'ufficio, di voltura e di quietanza successiva, saranno tutte a carico del deliberatario.

11° Gli attrezzi mobili del molino da olio saranno stimati e pagati separatamente; la perizia è a carico dell'acquirente, il quale ha obbligo di ricevere i mobili anzidetti nel quantitativo e stato come si trovano.

12° Il presente bando terrà luogo di capitolato, e presso il notaro designato come presso l'ufficio tecnico del Regio Commissariato possono chiedersi gli schiarimenti che occorressero.

Tabella.

Num. del lotto 1	PROVENIENZA 2	NOTARO rogante 3	DESCRIZIONE DELLO STABILE 4	PREZZO d'incanto in lire 5	DEPOSITO per cauzione — Lire 6	MINIMUM delle offerte in diminuzione sul prezzo d'incanto — Lire 7
32	Collegio Germanico-Ungarico.	Ciccolini Erasmo, via degli Uffizi del Vicario, numero 44.	Grande corpo di terra nel comune di Gallicano, in vocabolo S. Pastore, descritto in catasto ai numeri 378, 379, 380 e 381 di mappa, sez. 3ª, per seminativo-vignato, boscato, olivato, con mola da olio, distinta col n. 382 di mappa. La superficie del terreno risulta di tavole censuali 272 76, pari ad ettari 27 27 60, con un estimo di romani scudi 1930 20, pari a lire 10,374 82: alla mola compete proporzionatamente, della rendita accertata per la tassa fabbricati, la quota di lire 350, corrispondente all'imponibile di lire 233 33. Confina con la strada Pedimontana o di Palestrina, col prato e coll'annessa cascina riservati al Collegio, numeri 383 e 384 di mappa, con la villetta Pallavicini mediante stradello vicinale, col fosso di Colle del Pero e con altro vicolo vicinale, salvi ecc. È condotto amministrativamente dall'Ente proprietario, a favore del quale si vuole riservato l'uso dell'acqua esistente nella parte di terreno costituente questo lotto, in comunione coll'aggiudicatario.	21,800	2200	100

SUNTO IN BANDO
per vendita giudiziaria.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto al pubblico che dinanzi il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, ed all'udienza che terrà nel giorno diciannove ottobre 1882, all'ora legale, sull'istanza del signor Stefano Pellegrini, nel nome e qualità come dagli atti, domiciliato di dritto in Caltanissetta, presso l'ufficio dell'avvocato procuratore legale sig Francesco Paolo Scarlata, che lo rappresenta nel giudizio di espropriazione in danno dei signori Domenico Trigona Naselli, rappresentato dall'avvocato sig. Vincenzo Minichelli, Conti Francesco Paolo e Giovanni Trigona Naselli, Eleonora Trigona Naselli in Starrabba principessa Giardinelli e sig. Francesco Saverio Starrabba principe di Giardinelli di lei marito ed autorizzante, contumaci, e nella loro qualità di eredi beneficiati del signor Romualdo Trigona principe di Sant'Elia, e in danno della signora Laura Naselli vedova principessa Sant'Elia di lei coniuge superstite, rappresentata dal cav. avv. procuratore Salvatore Scarlata, sarà proceduto alla vendita all'asta pubblica dei seguenti immobili:

1. Ex-feudo Grottacalda unitamente alle due miniere di zolfo, denominate di Grottacalda e Pietragrossa, site nella provincia di Caltanissetta, territorio di Piazza Armerina, e sulla sua intera quantità di ettari 1436 11 37, ed in tutta la sua consistenza con fabbricati, bevai, acque, corsi d'acqua, casamenti, case di amministrazione, calcheroni, pozzi, pozzetti, opifici, tutto incluso e nulla escluso, e sul prezzo lordo di lire 3,833,385.

2. Ex-feudo Bessima con acqua, bevai, casamenti ed altro, ed in tutta la sua consistenza, esistente nella provincia di Caltanissetta, territorio di Piazza Armerina, e nella quantità complessiva di ettari 476 47, il prezzo lordo di lire 171,370 40.

3. Ex-feudo Cutumino inferiore con giardino, casamenti, acque, bevai ed altro in tutta la sua consistenza, esistente nella provincia di Catania, territorio di Caltagirone, nella quantità di ettari 681 81, pel prezzo lordo di lire 349,033 40, e giusta i patti e le condizioni contenute nel bando notificato ai debitori, e depositato nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta in data del 5 agosto 1882, al quale si rinvia col presente avviso d'asta, e che in parte si riassume.

Il 1º lotto sarà del feudo Grottacalda, e delle due miniere riunite di Grottacalda e Pietragrossa, pel prezzo risultante dalla perizia in lire 3,833,375 di lordo aleatoriamente, fermo ed irriducibile qualunque fosse la quantità dello zolfo che vi si rinverrà.

Il 2º lotto sarà dell'ex-feudo Bessima, per il prezzo risultante da perizia di lire 171,370 40 di lordo.

Il 3º lotto ex-feudo Cutumino inferiore, pel prezzo risultante da perizia di lire 349,033 40 di lordo.

Nel caso di mancanza di oblatori al 1º lotto complessivo del feudo e miniere sarà proceduto alla vendita in due lotti:

a) Del feudo Grottacalda, escluse le terre destinate alle miniere ed escluso il boschetto di pioppi inserviente alle stesse, e sotto le dichiaratorie di cui nel bando sopraindicato, per il prezzo di estimo di lire 952,060 di lordo;

b) Dalle due miniere di Grottacalda e Pietragrossa, riunite con tutte le terre destinate alle stesse, fabbricati ed altro, ed incluso il boschetto di pioppi inserviente alle stesse, sotto le condizioni e dichiaratorie del bando sopra indicato, e sul prezzo d'estimo di lire 2,881,325, sempre fermo aleatoriamente ed irriducibile, qualunque fosse la quantità dello zolfo che vi si troverà.

Sul prezzo venale, come sopra di lordo, il compratore potrà ritenere il prezzo capitale delle imposte e contribuzioni fondiarie, ed il capitale degli oneri se ve ne saranno legittimamente dovute.

I compratori avranno il possesso e godimento dal giorno in cui la vendita sarà resa definitiva.

Da tal giorno percepiranno i frutti dei feudi, e miniere, e saranno a loro peso le contribuzioni.

In ordine alle terre dovranno i compratori rispettare le gabelle.

Ogni aggiudicatario dal dì in cui la vendita sarà resa definitiva pagherà gli interessi dei prezzi di aggiudicazione.

L'intero prezzo sarà depositato nel termine di sei mesi dall'aggiudicazione.

Ogni offerente dovrà nella cancelleria del Tribunale civile depositare il decimo del valore venale del lotto, al quale si propone di concorrere ad un approssimativo delle spese d'incanto, che restano a peso dell'aggiudicatario.

Pel 1º lotto dell'ex-feudo Grottacalda e le due miniere riunite il decimo a depositare sarà di lire 383,338 50, e per spese, salvo conteggio, lire 286,326 25; riunite lire 651,664 75.

Pel 2º lotto ex-feudo Bessima, per decimo a depositare lire 17,137 04, per spese, salvo conteggio, lire 11,995 93; riunite lire 29,132 97.

Per il 3º lotto ex-feudo Cutumino Inferiore, per decimo lire 34,903 34, per spese, salvo conteggio, lire 23,734 20; riunite lire 58,633 58.

Nel caso di non oblatori all'unico lotto complessivo dell'ex-feudo Grottacalda colle due miniere riunite, per lo che si procederà alla aggiudicazione in due lotti, il 1º del solo ex-feudo, e l'altro delle due miniere riunite.

Pel lotto *a*) ex-feudo Grottacalda, il decimo a depositare sarà di 95,206 lire, e per spese di aggiudicazione, salvo conteggio, lire 66,644 20; riunite lire 161,850 20.

Pel lotto *b*) le due miniere riunite di Grottacalda e Pietragrossa il decimo a depositare sarà di lire 288,132 50, per spese, salvo conteggio, lire 201,692 75; riunite lire 489,825 25.

Caltanissetta, 7 agosto 1882

4628 Avv. F. P. Scarlata proc. legale.

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione promosso dal Demanio Nazionale, in persona del suo legittimo rappresentante signor ricevitore del registro di Civita Castellana, rappresentato dal sottoscritto, contro Stanislao, Giuseppe, Giovanni e Angelo fratelli Laurenti, domiciliati a Civita Castellana, il Tribunale civile di Viterbo, con sentenza pubblicata nella udienza del 16 gennaio 1882, ordinò la vendita degli infrascritti stabili, ed il presidente del detto Tribunale, con ordinanza 15 maggio decorso, fissò per l'incanto l'udienza del giorno 31 luglio 1882.

Per mancanza di offerenti fu ordinata la rinnovazione dell'incanto per la udienza del giorno 28 settembre 1882, col ribasso di un decimo del prezzo agli stabili attribuito.

Descrizione degli stabili.

1. Bottega composta di un sol vano, posta in Civita Castellana, sulla via del Corso, civico numero 1143, confinante con i beni di Scipione Deangelis, del Monastero, salvi ecc., in mappa sezione Città, n. 150, col reddito imponibile di lire 22 50.

2. Altra bottega, composta di due vani, situata come sopra, civico numero 1144, confinante la suddetta bottega ed i beni degli eredi Spadaccioli, in mappa sezione Città, n. 150, col reddito imponibile di lire 45.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 21 agosto 1882.

Avv. Giustino Giustini

4637 procuratore erariale delegato.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Frosinone.

Bando.

Il cancelliere del Tribunale suddetto reca a pubblica notizia che all'udienza che terrà il Tribunale stesso il giorno 6 ottobre 1882, ore 11 ant., avrà luogo la vendita degli immobili in appresso descritti, eseguitati ad istanza del signor comm. Alessandro Narducci, domiciliato in Roma, ed elettivamente in Frosinone presso l'avvocato Giuseppe Galloni, in danno di Narducci Giacinto e Rodolfo, domiciliati in Frosinone.

Descrizione degli immobili posti nel territorio di Frosinone.

1. Terreno seminativo, alberato, contrada Pareti, sez. 2ª, nn. 72 e 73, di decare 5, are 1, prezzo d'incanto lire 583 20, ritenuto in enfiteusi da Pellacrosi Silverio.

2. Utile dominio in contrada Pareti, direttario Parrocchia dell'Annunziata, sez. 2ª, n. 64, di decare 4, are 7, e deciare 18, prezzo d'incanto lire 676 80.

3. Utile dominio in contrada Pareti, sez. 2ª, n. 70, di are 55, prezzo d'incanto lire 626 40.

4. Diretto dominio in contrada Catone, sez. 2ª, n. 37, di are 22, utilista Taglione Benedetto, prezzo d'incanto lire 278 80.

5. Terreno redditizio a Campanari e Confraternita del Sacramento, in contrada Sudine, sez. 2ª, numeri 318, 319, 321, di ettaro 1 69, prezzo d'incanto lire 1584 60.

6. Terreno redditizio alla Confraternita del Sacramento, in contrada La Francesca, sez. 3ª, n. 27, di are 87, prezzo d'incanto lire 898 60.

7. Terreno redditizio alla suddetta Confraternita, in contrada Madonna della Neve, sez. 3ª, n. 142, di are 26, prezzo d'incanto lire 516 40.

8. Terreno in contrada Fontana della Rocchia, sez. 4ª, n. 118, di are 88, prezzo d'incanto lire 1529 20.

9. Terreno redditizio al Vescovato di Veroli, in contrada Fontana della Rocchia, sez. 4ª, n. 98, di ettaro 1 60, prezzo d'incanto lire 1974 20.

10. Terreno redditizio alla Confraternita del Sacramento, in contrada Cavoni, sez. 4ª, num. 141, di ettaro 1 56, prezzo d'incanto lire 2002 80.

11. Terreno redditizio alla Amministrazione del Fondo Culto, sez. 4ª, numero 291, di are 63, prezzo d'incanto lire 529.

12. Terreno libero in contrada Vado della Legna, sez. 4ª, n. 743, di are 1 59, prezzo d'incanto lire 2987 40.

13. Terreno seminativo, alberato, vitato ed olivato, corrispondente il quarto dei prodotti, sez. 6ª, n. 1939, prezzo di incanto lire 223 20.

14. Terreno redditizio a Guglielmi Domenico, in contrada Valle Fredda, sez. 6ª, nn. 389, 1442, 1419, 390, di are 66, prezzo d'incanto lire 406.

15. Terreno libero in contrada Valle Fredda, sez. 6ª, n. 391, di are 40, prezzo d'incanto lire 251 20.

16. Terreno ritenuto in enfiteusi da Ceccarelli Gio. Battista, in contrada Vignali, sez. 6ª, n. 36, di are 29, prezzo d'incanto lire 291.

17. Casa in Frosinone, in via Cavour, ai numeri 72, 73, 74, e n. 1, via Nuova, sezione Città, nn. 11 e 13, prezzo d'incanto lire 15,600.

18. Casino sito in contrada Via del Campo, numeri 2257, 2258, composto di due piani e terreno nella stessa contrada, parte enfiteutico e parte libero, con casa colonica, di ett. 5 10, sez. 6ª, nn. 446, 447, 448, 449 al 453, 457, 1946, 1947, 1948, 1944, 1945, prezzo d'incanto lire 15,161 40.

19. Utile dominio in contrada Pianta di Sodine, sez. 4ª, num. 185, di are 63, prezzo d'incanto lire 451 20.

20. Utile dominio in contrada Vallone, di ettaro 1 59, sez. 6ª, nn. 1227 1 e 2, 1653 1 e 2, con casa colonica, prezzo d'incanto lire 1411 60.

21. Terreno in contrada Sodine, di are 74, sez. 4ª, n. 186, prezzo d'incanto lire 168.

22. Utile dominio in contrada Li Carocci, sez. 1ª, n. 1444, prezzo d'incanto lire 139.

23. Terreno in Ferentino, in contrada del Monaco, sezione 2ª, numeri 513 e 514, di ettari 1 84, prezzo d'incanto lire 4281 80.

Condizioni della vendita.

L'incanto sarà fatto in 23 lotti, quanti sono i fondi, e per ciascuno sarà aperto sul prezzo di sopra indicato.

Frosinone, 10 agosto 1882.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,

Frosinone, 11 agosto 1882.

4554 G. Bartoli vicecanc.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma

Fa noto

Che alla udienza del giorno 18 agosto corrente, innanzi questo Tribunale, primo periodo feriale, all'asta pubblica, ebbe luogo la vendita dei seguenti fondi, espropriati ad istanza di Libani Alessandro fu Giovanni Battista, in danno di Giraud conte Pietro fu Ferdinando, tutti domiciliati in Roma:

1. Casa con sotterra, soffitto, giardino, posta al vicolo del Canestraro (oggi vicolo dei Panieri), numero cinquantasette, e vicolo del Mattonato, numeri ventisette e ventotto, distinta nella mappa del rione decimoterzo con numero ottocentonovantadue, confinante con la detta via dei Panieri, col vicolo del Mattonato, colla prossimità dell'Ospizio dei convalescenti e pellegrini e colla proprietà Gasparri, gravati della imposta annua erariale in principale di lire novantatre e centesimi settantacinque.

2. Granari con sotterra, posti al vicolo della Scala, numeri 5, 6 e 7, distinti nella mappa del rione decimoterzo coi numeri novecentoventotto e novecentoventinove, confinanti col detto vicolo della Scala, vicolo del Leopardo (già Leonina) e vicolo del Mattonato, gravati dell'annua imposta erariale di lire centotto e centesimi settantacinque;

Che detti fondi sono stati aggiudicati ambedue a favore del signor Giovanni Quattrocchi fu Vincenzo, dimorante a Roma, per il prezzo il primo di lire novemilaseicento, ed il secondo per lire diciannovemila seicento;

Che ora sui prezzi surriferiti, cioè quanto al primo lotto di lire novemilaseicento, e quanto al secondo lotto di lire diciannovemila seicento, può farsi separatamente l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi avanti questo cancelliere nel termine di giorni quindici;

E che infine il termine utile per siffatto aumento scade col giorno due settembre p. v., con l'avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nell'articolo 680 del Codice di procedura civile.

Roma, 21 agosto 1882.

R. di Placido vicecanc.

Per copia conforme, ecc., che si rilascia per uso d'inserzione,

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Roma,

Li .... agosto 1882.

4633 Il vicecanc. C. Pagnoncelli.

AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente del Consiglio notarile della provincia di Benevento fa nota la vacanza delle piazze notarili nei comuni di Foiano e Pietraroia in questa provincia medesima.

Coloro che volessero concorrervi debbono presentare domanda a questo Consiglio, corredata dai documenti come per legge, tra giorni 40 dalla pubblicazione del presente avviso.

Benevento, 23 agosto 1882.

4672 Il pres. V. Compatangelo.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.